

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 2 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.

Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo'	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it

www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore

twitter.com/mucchieditore

instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di giugno del 2020.

Marina Frunzio

L'ORIGINE DEL DIRITTO NEL PENSIERO LETTERARIO DEL I SECOLO A.C. NOTE GIUSROMANISTICHE*

Premessa

In non poche occasioni Federico D'Ippolito ha avuto agio di dimostrare la pervasività dell'esperienza giuridica nella dimensione culturale del mondo romano, avvertendo, al contempo, che siffatte indagini avrebbero implicato «senza alcuna pretesa metodica, la necessità di superare in qualche modo una sorta di nuovo isolamento del diritto romano, certamente mosso da nobili intenti, in vista dell'unità giuridica europea peraltro tutta da venire, ma che rischia di precludere altre possibilità d'indagine». L'analisi dell'emersione del 'giuridico' all'interno di un orizzonte culturale definito dalla poesia nell'intrecciarsi di suggestioni e temi tratti dal piano letterario, gli apparve tuttavia solo come «una fra le molteplici possibilità che possono ancora schiudersi agli occhi dello storico del diritto», e che comunque avrebbe giovato percorrere, anche in assenza di risultati certi: «Dobbiamo rinunciare dunque a ricerche le quali, lungi dal proporre certezze alla nostra contemporaneità, rendono invece il nostro percorso perennemente eppure proficuamente inquieto?». È con questa consapevolezza che, seguendo il Suo messaggio metodologico, mi accingo, non senza timore, a svolgere la presente indagine, a Lui dedicata, onorando con ciò, pure, un antico debito di gratitudine nei Suoi confronti, mio primo Maestro**.

* Contributo sottoposto a valutazione.

** Queste osservazioni sono tratte da F.M. D'IPPOLITO, *Diritto Memoria Oblío nel mondo romano*, in *Politica, cultura e diritto nel mondo romano. Scritti ultimi*, a cura di O. DILIBERTO, C. IODICE, A. MANZO, Napoli, 2014, p. 117.

1. Le fonti letterarie latine del I sec. a.C. rivelano una costante presenza di riferimenti al mondo del diritto, spesso affrontati in chiave apparentemente nostalgica. Non intendo, con ciò, alludere solo al notissimo *topos* della mitica età dell'oro, già eloquentemente rappresentato da Esiodo, a cavallo tra l'VIII ed il VII secolo a.C., nelle *Ἔργα καὶ Ἡμέραι*¹, sebbene esso rivesta, come si vedrà, una cospicua importanza nelle opere del tempo. Il dibattito presso gli studiosi sul significato di simili invocazioni a valori di convivenza sociale del tutto utopistici rimane ampio, ove poi si ricordi che essi attraversano la storia del pensiero, basterebbe pensare al *Purgatorio* della *Comedia* di Dante² o all'*Aminta* di Torquato Tasso³.

Quel che interessa in questa sede è guardare più da vicino alcune testimonianze che appaiono estremamente significative sulla concezione del diritto nelle opere dei letterati dell'età del Principato o a questa immediatamente precedente, in particolare Lucrezio, Virgilio, Orazio ed Ovidio⁴ nel tentativo di rinvenire tracce non solo di innegabili legami con la vita politica ad esse coeva, ma anche di singolari connessioni tra di es-

¹ Vv. 109-120:

Χρῦσεον μὲν πρῶτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων
ἀθάνατοι ποίησαν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες.
οἱ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ' οὐρανῷ ἐμβασίλευεν·
ὥστε θεοὶ δ' ἔζων ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες,
νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ οὐζύου· οὐδέ τι δειλὸν
γῆρας ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι
τέρποντ' ἐν θαλίῃσι κακῶν ἔκτοσθεν ἀπάντων·
θνήσκον δ' ὥσθ' ὑπνῷ δεδημημένοι· ἐσθλά δὲ πάντα
τοῖσιν ἔην· καρπὸν δ' ἔφερε ζεῖδιωρος ἄρουρα
αὐτομάτη πολλὸν τε καὶ ἄφθονον· οἱ δ' ἐθελήμοι
ἦσυχοι ἔργ' ἐνέμοντο σὺν ἐσθλοῖσιν πολέεσσιν.
[ἀφνειοὶ μῆλοισι, φίλοι μακάρεσσι θεοῖσιν.]

² XXVIII 139-144.

³ I atto del *Coro*. Su tali riferimenti, per tutti, G. COSTA, *La leggenda dei secoli d'oro nella letteratura italiana*, Roma-Bari, 1972, *passim*.

⁴ Ovidio, pur essendo vissuto a cavallo tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., può essere considerato per ampi aspetti poeta che partecipò alla vita culturale – nonché politica – comune a quella degli intellettuali che andremo ad osservare in queste pagine, ove solo si pensi alle vicende anche tragiche patite dal poeta sotto il governo augusteo.

se, forse espressioni di una comune tradizione di pensiero le cui radici affondano assai più lontano nel tempo⁵.

2. La nostra analisi prende le mosse dall'opera di Tito Lucrezio Caro, non solo perché è il primo intellettuale in ordine di tempo tra quelli che intendiamo considerare, ma anche per l'importanza notoriamente riconosciuta al suo messaggio e alla diffusione che esso ebbe nella società romana del I secolo⁶.

⁵ Non vi è in ciò alcuna pretesa di pervenire a conclusioni certe ed incontrovertibili, nella consapevolezza che per ciascuno degli Autori esaminati – ed altri ancora ve ne sarebbero – occorrerebbe uno studio assai più approfondito di quello che qui si propone. Scopo invece di chi scrive è quello di cogliere dei tratti significativi sul modo di intendere l'origine del diritto, con speciale riguardo alla legge delle XII Tavole, all'interno di alcune testimonianze letterarie del I secolo a.C., provando a fornire di quei tratti una possibile spiegazione, storico-giuridica e più ampiamente culturale.

⁶ Scarse le notizie sulla vita di Lucrezio. Forse nacque a Napoli o a Roma, durante gli anni della guerra tra mariani e sillani. San Girolamo riferisce di suoi continui attacchi di pazzia, cosa che ha contribuito nel tempo a diffondere un'immagine del poeta come uomo oscuro e tormentato. Ma assai probabilmente la fama negativa di cui il poeta si circondò nel tempo fu dovuta all'ostilità riservatagli dal pensiero cristiano. Ciò almeno fino all'Umanesimo, quando cioè il *De rerum natura*, in seguito alla sua scoperta avvenuta nel 1417 ad opera di Poggio Bracciolini, non fu visto come l'espressione poetica di un mondo nascente all'insegna della ragione. Uno dei tratti principali del poema è quello di presentare un fine didascalico ma nutrito di altissimo ingegno. Il lettore è chiamato da una necessità, rilevabile anche da continui e perentori avvertimenti (*neesse est*), ad intraprendere un nuovo percorso di liberazione etica. In particolare, tutto il libro III del *De rerum natura* esorta l'uomo ad un riscatto profondo, attraverso la descrizione angosciosa e toccante dell'odio e dell'avidità dilaganti, vv. 65-75: *Turpis enim ferme contemptus et acris egestas semota ab dulci vita stabilique videtur et quasi iam leti portas cunctarier ante; unde homines dum se falso terrore coacti effugisse volunt longe longeque remosse, sanguine civili rem conflant divitiasque conducunt avidi, caedem caede accumulantes; crudeles gaudent in tristi funere fratris et consanguineum mensas odere timentque. Consimili ratione ab eodem saepe timore macerat invidia ante oculos illum esse potentem [...]*. Un messaggio che non avrebbe lasciato dietro di sé indifferenza, proprio quando gli ideali tipicamente romani erano messi a dura prova dall'incalzare delle guerre.

A partire dal v. 925 del libro V del *De rerum natura*, Lucrezio sviluppa uno straordinario affresco della vita degli uomini primitivi e delle varie tappe della civiltà umana⁷.

A quel tempo la vita era strettamente legata alla terra da cui si traeva quanto necessario al proprio sostentamento, senza per ciò fare ricorso a qualsivoglia tecnica agricola. L'età dell'oro si caratterizzava per l'assenza di un'organizzazione sociale e lavorativa, di fatto sostituita dalla generosità spontanea della natura stessa. Ciononostante, la descrizione di Lucrezio appare non idilliaca: l'uomo è assimilato ad una fiera, in un continuo vagabondare, alla mercé dei suoi simili e dei fenomeni atmosferici. Non conosce l'uso sapiente del fuoco, delle armi, degli utensili. Ignora financo l'impiego delle pelli animali per proteggersi dalle intemperie.

Dal v. 955 in poi, Lucrezio descrive l'esistenza umana dell'epoca come concentrata esclusivamente sulla necessità della propria salvezza. Il riferimento al ruolo del diritto diventa allora esplicito e appare legato all'esigenza di creare un'organizzazione finalizzata al vantaggio comune: *Nec commune bonum poterant spectare neque ullis moribus inter se scibant nec legibus uti*⁸. L'idea del diritto che emerge si lega strettamente a quello di una positiva struttura sociale in cui è assente l'egoismo e in cui la legge, anche consuetudinaria, realizza il miglioramento della comunità nel suo insieme, oltre il benessere del singolo⁹.

⁷ Sul libro V del *De rerum natura* si è depositata un'alluvionale letteratura. Mi limiterò a segnalare M. TAYLOR, *Progress and Primitivism in Lucretius*, in *American Journal of Philology*, 1947, 68, p. 180 ss.; L. CANFORA, *Lettura del quinto libro del De rerum natura*, in *Studi di storia della storiografia romana*, Bari, 1993, p. 291 ss.; G.L. CAMPBELL, *Lucretius on Creation and Evolution. A Commentary on De rerum natura 5. 772-1104*, Oxford, 2003, *passim*; P. COCATRE-ZILGIEN, *Lucrèce (De rerum natura 5. 1136-1160) et le progrès du droit*, in *Mélanges en l'honneur de M. Humbert*, a cura di E. CHEVREAU, D. KREMER, A. LAQUERRIÈRE-LACROIX, Paris, 2012, *passim*, con ulteriore bibliografia.

⁸ V. 958: «Non erano ancora in grado di mirare al bene di tutti, non sapevano servirsi delle leggi e delle antiche consuetudini». La traduzione dei versi del *De rerum natura* è di L. CANALI, *Lucrezio. La natura delle cose*. Introduzione di G.B. CONTE. Testo e commento di I. DIONIGI, Milano, 2018²².

⁹ Interessante notare che anche il linguaggio, evocato quasi analogicamente dal poeta, vv. 1028-1029, dapprima sconosciuto, sembri, come il diritto, sgorgare da un bisogno umano: *At varios linguae sonitus natura subegit*

1136 *Ergo regibus occisis subversa iacebat
pristina maiestas soliorum et scepra superba,
et capitis summi praeclarum insigne cruentum
sub pedibus vulgi magnum lugebat honorem;*
1140 *nam cupide conculcatur nimis ante metutum.
Res itaque ad summam faecem turbasque redibat,
imperium sibi cum ac summatum quisque petebat.
Inde magistratum partim docuere creare
iuraque constituere, ut vellent legibus uti.*
1145 *Nam genus humanum, defessum vi colere aevum,
ex inimicitiiis languerat; quo magis ipsum
sponte sua cecidit sub leges artaque iura.
Acrius ex ira quod enim se quisque parabat
ulcisci quam nunc concessumst legibus aequis,*
1150 *hanc ob rem est homines pertaesum vi colere aevum.
Inde metus maculat poenarum praemia vitae.
Circumretit enim vis atque iniuria quemque
atque, unde exortast, ad eum plerumque revertit,
nec facilest placidam ac pacatam degere vitam*
1155 *qui violat factis communia foedera pacis.
Etsi fallit enim divum genus humanumque,
perpetuo tamen id fore clam diffidere debet;
quippe ubi se multi per somnia saepe loquentes
aut morbo delirantes protraxe ferantur*
1160 *et celata <diu> in medium peccata dedisse¹⁰.*

mittere et utilitas expressit nomina rerum («La natura costrinse le creature a emettere i diversi suoni del linguaggio, e il bisogno a esprimere il nome delle cose»). Contrariamente, infatti, alla credenza platonica, la parola non sarebbe sorta per effetto di un solo uomo che avrebbe dato il nome alle cose, ma di una moltitudine che avrebbe creato i nomi sulla base delle proprie sensazioni. Un'idea anche qui corale, in cui, cioè, i bisogni decisivi non nascono per impulso di un singolo, ma della comunità degli uomini, è il genere umano che, stanco, fonda il diritto e accetta di sottomettersi alla legge, in nome di un'*utilitas* comune che, come vedremo, costituisce un perno fondamentale della concezione filosofica di Epicuro. Osserva L. CANALI, *Lucrezio*, cit., p. 499, nella nota corrispondente: «Siamo di fronte a una teoria drasticamente naturalistica, improntata [...] all'istintività della psicologia primitiva, implicitamente negatrice dell'intervento divino, e più rigorosamente epicurea di quella del maestro Epicuro, il quale all'iniziale stadio naturalistico del linguaggio faceva seguire quello convenzionale fondato sugli accordi». L'analogia è, poi, uno strumento cui Lucrezio ricorre spesso, un vero e proprio «strumento d'indagine che si fonda sulla quantità e proporzionalità», «il macrocosmo ripete il microcosmo»: G.B. CONTE, *Introduzione*, in *Lucrezio*, cit., p. 21.

¹⁰ «1136 Dunque, uccisi i monarchi, giacevano abbattuti l'antica maestà dei troni e gli scettri superbi, e la nobile insegna della fronte sovrana piange-

Evidente la funzione positiva, ordinatrice, che Lucrezio assegna ad un, seppur rigoroso, diritto che mitighi la violenza privata, con un assai probabile, mi sembra, riferimento alla legge delle XII tavole che agli albori dell'età repubblicana mise fine all'odio e alle prevaricazioni personali. Perché, come spiega il poeta, vv. 1127-1128: «[...] un tranquillo obbedire è assai meglio dell'angoscia di avere in pugno il potere e di reggere il regno» (*ut satius multo iam sit parere quietum quam regere imperio res velle et regna tenere*), la più limpida spiegazione del potere tranquillizzante di un diritto giusto che si contrappone alla violenza di un monarca despota. E difatti anche la legge può essere strumento essa stessa di ingiustizia, tanto che l'uomo è talora costretto a vivere nel *metus* di pene severissime, immagine che riporta il lettore con immediatezza alla ferocia e all'arbitrio dell'età sillana¹¹.

va cruenta sotto i piedi del volgo il grande onore perduto: 1140 si calpesta infatti con gioia ciò che prima si è troppo temuto. E intanto le cose tornavano al fondo del disordine, mentre ognuno cercava potere e dominio personali. In seguito alcuni degli uomini insegnarono a creare magistrati, fondando il diritto affinché accettassero di obbedire alle leggi. 1145 Infatti il genere umano, stremato dal vivere con violenza, languiva nell'odio; perciò tanto più di buon grado si sottomise spontaneamente alle leggi e alla rigorosa giustizia. Poiché ciascuno nell'ira meditava vendette più crudeli di quanto sia ora concesso da leggi giuste, 1150 agli uomini spiacque trascorrere la vita nella violenza. Da allora il timore delle pene macchiò le gioie della vita. La violenza e l'offesa irritano ognuno, e per lo più ricadono su quegli da cui sono sorte; spesso ritornano là dove sono partite: né è facile che abbia una vita tranquilla e serena 1155 chi viola con le sue azioni i comuni patti di pace. Anche se riesce a ingannare tutti gli dèi e gli uomini, non deve sperare che la sua colpa resti per sempre segreta; si narra di molti che parlando spesso nel sonno o in preda ad un delirio febbrile smascherarono se stessi 1160 e rivelarono le loro malefatte a lungo celate». Si tratta di versi su cui ancora soffermeremo la nostra attenzione nel prosieguo del presente studio. In essi, se, per un verso, appare scandita l'origine del diritto, seguendo la tradizione romana di una magistratura avente la funzione di fonderlo per ottenere l'obbedienza di tutti, dall'altro emerge la visione epicurea della giustizia fondata sul patto sociale e sul timore della pena.

¹¹ Immaginare in questa sequenza una visione organica della storia, o, addirittura, una successione precisa di eventi, non appare giustificato. Mi sembra, al contrario, maggiormente convincente pensare ad una descrizione generale – e poeticamente efficace – del rapporto costante che la storia restituisce tra funzione di controllo del diritto e ordine morale, su cui, rinvio, per tutti, alle illuminanti pagine di E. RESTA, *Diritto vivente*, Roma-Bari, 2008, *passim*.

Quanto al rapporto legge/consuetudine non è difficile immaginare il riferimento alla legge scritta da un lato, e ai *mores* dall'altro, la cui costante interpretazione aveva finito col rappresentare il nucleo fondamentale del diritto di Roma. Nella descrizione lucreziana il diritto, nel suo insieme, pare infatti esaurirsi nel binomio *leges/mores* che, in verità, già ritroviamo in Ennio, *Euhem.* 9.V², ove il diritto, composto appunto da *leges* e *mores*, è rappresentato come una concessione di Giove agli uomini in grado finalmente di liberarli dalla loro condizione ferina e di cannibalismo: *Saturnum et Opem ceterosque homines humanam carnem solitos esitare: verum primum Iovem leges hominibus moresque condentem edicto prohibuisse, ne liceret eo cibo vesci*. La testimonianza è singolarmente importante perché, come noto, Lucrezio trae proprio da Ennio larga parte della sua ispirazione¹². E da Lucrezio, si potrebbe essere tentati di dire, la rappresentazione del diritto attraverso la combinazione di *leges* e *mores* approda in letterati vicini alla sua impostazione di pensiero, come in Orazio che si esprime utilizzando la medesima immagine: *Cum tot sustineas et tanta negotia solus, res Italas armis tuteris, moribus ornes, legis emendes*¹³, riferendosi elogiativamente al *princeps* che ha ri-

¹² Si tratta di un dato notissimo in dottrina, reso immediatamente evidente dall'omaggio di Lucrezio ad Ennio nel I libro del *De rerum natura*, subito dopo l'elogio di Epicuro, vv. 112 ss., su cui, *praecipue*, A. GRILLI, *Lucrezio tra poesia e filosofia*, in *ALGP*, 1977-1979, 14-16, p. 200 ss.; M. RINALDI, *Per la storia di un verso lucreziano (De rerum natura 1, 122)*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 2001, 46, p. 171 ss. e da ultimo, P. MASTRANDREA, *Il filosofo, il poeta e il filosofo-poeta nel primo libro di Lucrezio*, in *Incontri di filologia classica*, 2016, XIV, p. 23 ss. Lucrezio riprende Ennio finanche nella tecnica espressiva che si avvale dell'esametro, arricchendo il linguaggio con parole dattiliche quasi sempre attinenti all'universo filosofico, es., i *corpuscola*, gli *exordia* e via di seguito, così come trae da Ennio vocaboli doppi, tipici del linguaggio epico, es., *armipotens* o *frugiferens*. Su tali aspetti, per tutti, E. DI LORENZO, *Osservazioni sulla metrica degli "Annales" di Ennio*, in *L'esametro greco e latino. Analisi, problemi e prospettive*, a cura di E. DI LORENZO, Napoli, 2004, spec. p. 76 ss. Secondo L. CANFORA, *Sull'Euhemerus di Ennio*, in *Id.*, *Studi di storiografia romana*, Bari, 1993, p. 316 ss., il fatto che Ennio avesse tradotto il romanzo filosofico di Evemero rende «non azzardato affermare che Lucrezio, il quale al principio del suo poema si pone sulla scia di Ennio, sia consapevole anche di questo ulteriore tratto comune col suo predecessore».

¹³ *Epist.* 2.1.1-3.

dato vita a leggi e costumi antichi, ma già in *Carm.* 3.24 ss., in cui il poeta, con ancora maggiore chiarezza ed efficacia espressiva, si chiedeva a cosa valessero le leggi se private del legame coi *mores*, *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?*¹⁴.

Ma v'è di più. Abbiamo ipotizzato che nei versi di Lucrezio vi fosse un'allusione alla legge delle XII Tavole. Uno sguardo ravvicinato agli *Annales* di Ennio ci lascia scorgere dei riferimenti estremamente significativi per fare luce su questa affermazione. Innanzitutto si può rilevare come in Ennio non manchino precisi richiami alla legislazione decemvirale. Basti considerare il riferimento al *proletarius*, opposto all'*adsiduus*, termine che poi ritroveremo in Gell., *N.A.* 16.10. E proprio Gellio ci informa che *Q. Ennius verbum hoc ex duodecim Tabulis vestris accepit, in quibus, si recte conmemini, ita scriptum est: 'Adsiduo vindex adsiduus esto. Proletario [iam civi] quis volet vindex est'*. Ancora, troviamo un richiamo esplicito al *manum conserere*: *Nam non ex iure manum consertum, sed magis ferro/ rem repetunt regnumque petunt [...]*¹⁵, che poi, come noto, fu menzionato da Cic., *Mur.* 26 e da Gell., *N.A.* 20.10.4. Ma la più importante testimonianza, e forse la meno valorizzata nel panorama degli studi sulla tradizione letteraria delle XII Tavole, è *Ann.* 268 ss., in cui, a proposito delle qualità da riconoscere ad un *civis romanus* per costituire un modello ideale, Ennio indica la conoscenza dei *mores* antichi, di quelli meno antichi e di molte leggi divine e umane¹⁶, testimonianza riferita ancora da Gell., *N.A.* 12.4.4. Osserva, al riguardo, Elisa Romano, studiosa che, se non erro, ha insi-

¹⁴ La rappresentazione del diritto in chiave del binomio *leges/mores*, tuttavia non può essere intesa nel senso di un archetipo letterario consolidato in via generale. Presente nella tradizione che Lucrezio raccoglie da Ennio, essa appare, piuttosto, il ricorso ad un nesso immediatamente evocativo del nucleo caratterizzante in modo tipico l'organizzazione politico-giuridica romana, tant'è che Autori come Sallustio intendono diversamente il valore della legge (cfr., a titolo di esempio, *Catil.* 9.2). Sul punto, ora, E. ROMANO, *Echi e riuso della legge nella letteratura latina*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. FERRARY, Pavia, 2012, p. 184.

¹⁵ *Ann.* 252 ss.

¹⁶ *Multa tenens antiqua, sepulta vetustas/ quae facit, et mores veteresque novosque tenentem/ multorum veterum leges divomque hominumque* (*ann.* 282-284 Sk.).

stato più di ogni altro sull'importanza del passaggio degli *Annales* 268 ss.: «È la prima volta [...] che compaiono il concetto di una *antiquitas* (come oggetto di conoscenza) da strappare a una *vetustas*, la definizione del patrimonio ereditato dal passato come insieme di *mores* e di *leges*, l'idea della conoscenza dell'antico come tratto di identità del cittadino»¹⁷. Questa coincidenza di vedute tra Ennio e Lucrezio sul diritto come patrimonio secolare di *mores* e *leges*, al cui fondo non può non trovare il suo storico e giuridico spazio la legge delle XII Tavole ci consente di credere, prima di ulteriori riflessioni, che nei versi del *De rerum natura* sopra esaminati si possa davvero celare un ricordo delle XII Tavole.

3. Ma se il senso pieno del pensiero lucreziano può essere compreso, per molti aspetti, all'interno della tradizione enniana, sotto altro profilo esso tradisce, come ovvio, l'influenza della filosofia greca, così come appare descritta all'interno dell'opera del filosofo Epicuro. In particolare, alcuni precetti fondamentali sull'idea di legge e di giustizia di quest'ultimo sono contenuti nelle *Massime Capitali* (anche note come *Sententiae Selectae* o *Ratae Sententiae*), ben 40, redatte in forma aforistica e raccolte da Diogene Laerzio nel libro X delle sue *Vite dei filosofi*¹⁸. Da esse appare come la legge giusta sia solo quella

¹⁷ E. ROMANO, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. HUMBERT, Pavia, 2005, p. 473. Rileva giustamente la Studiosa (*ivi*, p. 472), come il passaggio di Ennio comprenda senza dubbio la legislazione decemvirale, «accanto al diritto pontificale e alle *leges regiae*».

¹⁸ Il libro X delle *Vitae* di Diogene Laerzio, complessivamente dedicate alla biografia di 84 filosofi, comprende, oltre alla *Massime Capitali*, con cui l'opera si chiude, anche lettere di Epicuro, *A Erodoto sulla fisica*, *A Pitocle sulla meteorologia* e *A Meneceo sull'etica* e rappresenta dunque un patrimonio di straordinaria importanza per la conoscenza di Epicuro, del cui pensiero, purtroppo, oggi residua assai poco. Edizioni critiche di rilievo sono quelle di H. USENER, *Epicurea*, Leipzig, 1887 (rist. Roma, 1963 e Stuttgart, 1966), di P. VON DER MÜHLL, *Epicuri Epistulae tres et ratae sententiae a Laertio Diogene servatae*, Lipsiae, 1922 (rist. Stuttgart, 1982) e, più di recente, di A. LAKS, *Edition critique et commentée de la "Vie d'Épicure" dans Diogène Laërce (X, 1-34)*, in *Études sur l'Épicureisme antique*, Lille, 1976, p. 1 ss. Sull'opera di

che, in un certo momento storico e in un dato luogo, si ponga come utile rispetto alla società in cui insiste. Alla base di una legge giusta, perché utile, vi è, secondo Epicuro, un patto tra gli uomini di non recarsi danno reciprocamente; tanto che, per tutti coloro che non ebbero la capacità di stringere simili accordi, non può dirsi esistere né il giusto, né l'ingiusto:

31. Τὸ τῆς φύσεως δίκαιόν ἐστι σύμβολον τοῦ συμφέροντος εἰς τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλήλους μηδὲ βλάπτεσθαι; 32. Ὅσα τῶν ζώων μὴ ἐδύνατο συνθήκας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἄλληλα μηδὲ βλάπτεσθαι, πρὸς ταῦτα οὐθὲν ἦν δίκαιον οὐδὲ ἄδικον· ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν ὅσα μὴ ἐδύνατο ἢ μὴ ἐβούλετο τὰς συνθήκας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι; 33. Οὐκ ἦν τι καθ' ἑαυτὸ δικαιοσύνη, ἀλλ' ἐν ταῖς μετ' ἀλλήλων συστροφαῖς καθ' ὀπηλικούς δήποτε ἀεὶ τόπους συνθήκη τις ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἢ βλαπτεσθαι.

Il diritto, dunque, trova la propria essenza nell'utilità, utilità che sussiste come elemento incardinato all'interno del patto sociale, il quale, a sua volta, riposa sulla logica della natura, τὸ τῆς φύσεως δίκαιόν, con cui si apre la Massima 31. Per converso, l'ingiustizia consiste nel timore che sorge dal sospetto di non poter sfuggire a coloro che hanno il compito di infliggere le sanzioni:

34. Ἡ ἀδικία οὐ καθ' ἑαυτὴν κακόν, ἀλλ' ἐν τῷ κατὰ τὴν ὑποψίαν φόβῳ, εἰ μὴ λήσει τοὺς ὑπὲρ τῶν τοιοῦτων ἐρεστηκότας κολαστάς.

Il disordine, allora, cui si riferisce Lucrezio nei versi sopra riportati, è appunto quello derivante dalla rottura del patto sociale: la necessità della legge si intravede proprio nel suo compito di riportare l'ordine e la giustizia, evitando che l'uo-

Laerzio, in riferimento ad Epicuro, J. BOLLACK, *La pensée du plaisir*, Paris, 1975, *passim*; V. GOLDSCHMIDT, *La doctrine d'Épicure et le droit*, Paris, 1977, *passim*; G. REALE, *Il pensiero antico*, Milano, 2001, *passim*; D. FUSARO, *La farmacia di Epicuro. La filosofia come terapia dell'anima* (presentazione di G. REALE), Padova, 2006, *passim*; T. DORANDI, *Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del testo delle "Vite dei filosofi" di Diogene Laerzio*, Göttingen, 2009, *passim*.

mo viva temendo la pena e rinunciando all'armonia con i dettami della natura¹⁹.

Il *De rerum natura* accoglie, dunque, suggestioni compositi, le cui radici, presenti nel pensiero epicureo, tuttavia si diramano e si nutrono di ispirazioni interne alla tradizione romana. L'opera infatti già presenta formalmente, rispetto al suo precedente greco, delle importanti rivisitazioni. Intanto è composta in versi e non in prosa, il che già rende evidente l'intento dell'Autore di rivolgersi ai più ampi strati della popolazione aristocratica, diversamente dal trattato epicureo. Ma, soprattutto, l'opera si muove entro un orizzonte squisitamente romano, lasciando cogliere al lettore l'intento di fondo che è quello di proporre un nuovo modello culturale. Partendo dagli archetipi romani, Lucrezio prova a sostituirli con una diversa visione valoriale: la *pietas*, i *mores maiorum*, il più ampio impianto della *religio* si misurano col canone della razionalità più stringente, l'unica in grado di sollevare l'uomo dalla angusta ed ingannevole dimensione della superstizione. In tale perimetro – ma ritorneremo su questo – l'importanza del diritto, della *iustitia*, delle leggi che introducono ordine e certezza ed, *in primis*, della legge delle XII Tavole, non sono elementi di contrasto, ma per essi, al contrario, se ne propone una differente lettura, senza con ciò rinunciare ad una tradizione secolare avvertita come parte integrante della stessa società in cui Lucrezio vive²⁰. Ed è dunque in questo quadro che va compreso lo spessore del suo messaggio, valutando come esso sia stato interpretato ed, eventualmente, accolto presso i contem-

¹⁹ Su queste massime, cfr. A. ALBERTI, *The Epicurean Theory of law and justice*, in *Justice and Generosity. Studies in Hellenistic Social and Political Philosophy: Proceedings of the Sixth Symposium Hellenisticum*, a cura di A. LAKS, M. SCHOFIELD, Cambridge, 1995, *passim* con bibliografia ulteriore.

²⁰ Osserva J.D. MINYARD, *Lucretius and the Late Republic. An Essay in Roman Intellectual History*, Leiden, 1985, p. 68: «The attachment of a feeling to Epicurean description and the revision of a feeling about the inherited *res publica* is a necessary part of weening a non-philosophical audience from the old ideas and fixing them to the new». I termini *ius*, *iura*, *leges* presenti nell'opera lucreziana sarebbero utilizzati, secondo lo Studioso (*ivi*, p. 51), «in the account of the establishment of civil society and its laws», dove si riferirebbero «to a stage of activity in history» e non intesi «as a term of analysis».

poranei. Con una necessaria avvertenza però. Non ci troviamo di fronte ad una composizione di contenuto politico: come giustamente messo in rilievo, si tratta di un'opera che non mira ad una «constitutional reform», ma ad una «philosophical conversion»²¹. Il che non deve, sotto altro aspetto, sminuirne il valore in termini etici e sociali. Il *De rerum natura* appare in un panorama di profonde lacerazioni politiche e sociali²² e molti intellettuali provano ad evitare di naufragare in un mare di corruzione ed incertezze, veicolando attraverso i propri scritti la necessità di un rinnovato ordine morale. Questo afflato certamente domina Cicerone, noto per la sua avversione al λάθη βιώσας della filosofia del Giardino²³, non solo alla ricerca di un *princeps* garante dell'ordine²⁴, ma anche attraverso il recupero di un più generale modello di virtù che valga ad arginare la deriva dei costumi. Spetta soprattutto a Emanuele Narducci²⁵ aver colto questo aspetto decisivo nella produzione letteraria ciceroniana, a partire dal *De officiis*, troppo a lungo costretto all'interno del perimetro della filosofia paneziana. Il risultato è stato quello di portare alla luce delle inclinazioni, tipicamente romane, dell'Arpinate verso l'esigenza sociale del *decorum*, da viverci come un decalogo fondamentale dell'uomo politico non solo in ambito pubblico, ma anche privato. Osservava Narducci: «l'estetica del *decorum* auspica sul piano morale un comportamento 'ordinato', dal quale siano bandite il più possibile le spinte emotive e passionali»²⁶: in fondo, se il *De officiis* col suo catalogo dell'uomo politico dabbene influenzerà

²¹ Così, A. SCHIESARO, *Lucretius and Roman Politics and History*, in *The Cambridge Companion to Lucretius*, a cura di P.R. HARDIE, S. GILLESPIE, Cambridge, 2007, p. 54.

²² Cfr., tra gli altri, G.K. GALINSKY, *Augustan Culture, an Interpretative Introduction*, Princeton, 1996, *passim*.

²³ Il problema verrà ripreso più oltre nel testo.

²⁴ Sul punto, O. LICANDRO, *'Restitutio rei publicae' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone*, in *AUPA*, 2015, 58, spec. p. 81 ss.

²⁵ E. NARDUCCI, *Modelli etici e società. Un'idea di Cicerone*, Pisa, 1989, *passim*, il cui pensiero è stato di recente esaltato da R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *Modelli etici e società da Cicerone a Seneca*, in *Letteratura e civitas. Tradizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, a cura di M. CITRONI, Pisa, 2012, p. 211 ss.

²⁶ E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., p. 142.

lo stoico Seneca, non è detto che, a sua volta, non si sia potuto nutrire di alcune sollecitazioni dell'epicureo Lucrezio.

Sospendendo per ora le conclusioni sull'importanza del pensiero lucreziano sul diritto e sulla sua diffusione all'interno della cultura letteraria del suo tempo, procediamo con l'analisi dell'opera di Virgilio e poi degli altri intellettuali che abbiamo indicato in apertura del presente studio.

4. Virgilio fu il grande cantore del I secolo, il Vate, come noto, dell'età augustea²⁷.

Consideriamo innanzitutto *Eneide*, libro VII, vv. 195 ss. Latino invita i Troiani ad entrare nel palazzo: *Dicite, Dardanidae (neque enim nescimus et urbem et genus, auditique advertitis aequore cursum), quid petitis? Quae causa rates aut cuius egentis litus ad Ausonium tot per vada caerulea vexit? Si-*

²⁷ Secondo le informazioni desumibili dalla *Vita* di Elio Donato e dalla *Vita* di Svetonio, Virgilio sarebbe nato nel villaggio di Andes, vicino a Mantova, il 15 ottobre del 70 a.C. Ben presto si trasferì a Roma, dove i genitori auspicavano per lui la professione di avvocato. Ma secondo quanto riferisce Donato, patrocinò una sola causa, tanto era timido e impacciato nel parlare. A Roma si accostò invece alla poesia e strinse amicizia con Cornelio Gallo e Asinio Pollione che poi celebrò nelle *Bucoliche*. Venuto in contatto con l'epicureismo, decise di trasferirsi a Napoli per seguire le lezioni di Sirone. Costretto dunque a rientrare nuovamente a Roma conobbe, attraverso Aquilio Gallo, Mecenate e il suo circolo, e durante tale periodo, affermatasi ormai una politica di pace, mise mano al suo capolavoro, l'*Eneide*. Per un primo approccio alla poetica virgiliana, segnalò E. TUROLLA, *Virgilio*, Roma, 1927, *passim*; G. LIPPARINI, *Virgilio: l'uomo, l'opera, i tempi*, Firenze, 1930², *passim*; B. OTIS, *Virgil*, Oxford, 1964, *passim*; I. LANA, *La poesia di Virgilio*, Torino, 1974², *passim*; G.B. CONTE, *Virgilio. Il genere e i suoi confini*, Milano, 1984, *passim*; *Virgilio e gli augustei*, a cura di M. GIGANTE, Napoli, 1990, *passim*; G.B. CONTE, *L'epica del sentimento*, Torino, 2007, spec. p. 95 ss. (in particolare, sul rapporto tra Virgilio ed Omero); C. FORMICOLA, *Il poeta e il politico: Virgilio e il potere*, in *GIF*, 2008, 60, p. 65 ss. Sul rapporto con la politica augustea, P. GRIMAL, *Virgile artisan de l'Émpire romain*, in *Comptes rendus de l'Académie des inscriptions*, 1982 (= ID., *Rome, la littérature et l'histoire*, II, Rome, 1986, p. 903 ss.); M.A. LEVI, *Augusto e il suo tempo*, Milano, 1986, p. 315 ss.; J.L. POMATHIOS, *Le pouvoir politique et sa représentation dans l'Énéide de Virgile*, Bruxelles, 1987, p. 240 ss. Per aspetti più specificamente legati alla concezione della guerra e dei rapporti tra Roma e comunità straniera, F. SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del "diritto internazionale antico"*, Sassari, 1991, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

*ve errore viae seu tempestatibus acti, qualia multa mari nau-
tae patiuntur in alto, fluminis intrastis ripas portuque sede-
tis, ne fugite hospitium neve ignorete Latinos Saturni gentem,
haut vincolo nec legibus aequam sponte sua veterisque dei se
more tenentem*²⁸.

Virgilio si riferisce qui ad una giustizia che regge in equi-
brio gli interessi contrapposti, non indotta dall'imposizione del-
la legge, ma espressione dello stesso modo di essere di un popo-
lo, capace di ispirarsi all'equità e di applicarla spontaneamente,
perché atavicamente consustanziale alle consuetudini dei La-
tini. Il popolo virgiliano è dunque ancora quello dell'età aurea.

Nel libro VIII il poeta continua la sua descrizione²⁹: *Tum
rex Evandrus, Romanae conditor arcis: "Haec nemora indige-
nae Fauni nymphaeque tenebant gensque virum truncis et du-
ro robore nata, quis neque mos neque cultus erat, nec iungere
tauros aut componere opes norant aut parcere parto, sed ra-
mi atque asper victu venatus alebat. Primus ab aetherio venit
Saturnus Olympo, arma Iovis fugiens et regnis exul ademptis.
Is genus indocile ac dispersum montibus altis composuit le-
gesque dedit Latiumque vocari maluit, his quoniam latuisset
tutus in oris. Aurea quae perhibent illo sub rege fuere saecu-
la: sic placida populus in pace regebat, deterior donec paula-
tim ac decolor aetas et belli rabies et amor successit habendi*³⁰.

²⁸ «Dite, Dardanidi – infatti conosco la città e la stirpe, e noti veleggiaste sul mare –, che cosa cercate? Quale mai causa o quale bisogno ha sospinto le navi alla riva ausonia per tanti flutti cerulei? Sia che per errore della rotta, o spinti dalle tempeste, quali numerose i naviganti soffrono sul mare profondo, entraste fra le rive del fiume, e sostaste alla foce, non fuggite l'ospitalità, né ignorate i Latini, progenie di Saturno, giusta (*aequa*) non per vincolo di leggi, ma spontaneamente, fedele alla tradizione che si riporta all'antico dio». La traduzione dei brani dell'Eneide, con qualche piccola variazione, è di L. CANALI, *Virgilio. Eneide*, Milano, 2016.

²⁹ Vv. 313 ss.

³⁰ «Allora il re Evandro, fondatore della rocca romana: "Abitavano questi luoghi Fauni indigeni e Ninfe, forti creature nate da tronchi di duro rovere; non avevano civiltà di costumi, né sapevano aggiogare tori, o raccogliere provviste, o serbare il raccolto, ma gli alberi e la dura caccia li sostentavano di nutrimento. Primo venne Saturno dall'etereo Olimpo, fuggendo le armi di Giove ed esule dal regno usurpato. Raccolse la stirpe indocile e dispersa per gli alti monti, e diede leggi e volle che si chiamassero Lazio le terre nella cui custodia

Le leggi assicurano il mantenimento della pacifica convivenza. Nell'età dell'oro virgiliana non è assente il diritto, ma viene utilizzato per garantire la prosecuzione di una pace che già appartiene di natura al popolo di Saturno. È ciò che caratterizza la specifica visione virgiliana, la quale tende verso un approdo religioso dei destini umani. E che si manifesta progressivamente nella poetica dell'Autore come implicita valutazione positiva dei medesimi ideali propagandati da Augusto³¹.

La prospettiva escatologica di Virgilio è già tutta nella famosissima quarta egloga, dove la nascita del figlio di Asinio Pollione, suo amico e protettore, segna il ritorno dell'età dell'oro: *5. Ultima Cumaei venit iam carminis aetas; magnus ab integro saeculorum nascitur ordo. Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; iam nova progenies caelo demittitur alto. Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum desinet ac toto surget gens aurea mundo, 10. casta, fave, Lucina: tuus iam regnat Apollo*³².

Ma anche nelle *Georgiche* Virgilio descrive il regno di Saturno e il suo passaggio a quello di Giove³³: *Ante Iovem nul-*

era vissuto nascosto. Sotto quel re vi fu il secolo d'oro, che narrano; così reggeva i popoli in placida pace; finché a poco a poco seguì un'età peggiore, che mutava in peggio il colore, e la furia della guerra e il desiderio di possesso».

³¹ Si veda al riguardo, G. D'ANNA, *Il Lazio e la concezione virgiliana dei Saturna regna*, in *Enciclopedia Virgiliana*, I, *Virgilio*, Roma, 1989, spec. p. 105 ss. Cfr. pure, A. LA PENNA, *La letteratura latina del primo periodo augusteo (42-15 a.C.)*, Roma-Bari, 2013, spec. p. 23 ss.

³² «Già venne l'ultima età dell'oracolo cumano; la grande serie dei secoli rinasce dall'inizio; già torna la Vergine – Astrea dea della giustizia – torna il regno di Saturno, già la nuova progenie discende dal cielo. O casta lucina – Diana – sii favorevole al bambino nascente, con il quale cesserà la prima generazione ferrea e sorgerà una generazione aurea in tutto il mondo». La quarta egloga vide la luce subito dopo la pace di Brindisi e la riconciliazione tra Antonio ed Ottaviano: questo il motivo di fondo per cui il poeta immaginò l'avvento di una nuova era, all'insegna della pace e della prosperità.

³³ I, vv. 125 ss. In Virgilio si assiste alla coesistenza di due visioni, quella esiodea, con la scansione della storia in *regna* ed una più materialistica in cui l'uomo è il protagonista, impegnato a lottare con le sue forze per raggiungere il progresso. In tale ultima concezione v'è la fragilità disperata dell'uomo lucreziano del libro III e del libro V del *De rerum natura*, in cui, tuttavia, Virgilio non annienta, diversamente da Lucrezio, la presenza provvidenziale della divinità. Ma l'idea di fondo di una comunità perfetta che vive in assenza della proprietà privata e che, proprio per questo, ignora la ferocia della guerra e la lotta per il possesso è un *topos* che, come tutti sanno, costituisce

li subigebant arva coloni; ne signare quidem aut partiri limite campum fas erat; in medium quaerebant ipsaque tellus omnia liberius nullo poscente ferebat, ille malum virus serpentibus addidit atris, praedarique lupos iussit pontimque moveri, mellaque decussit foliis ignem removit, et passim rivis currentia vina repressit, ut varias usus meditando extunderet artis paulatim, et sulcis frumenti quaereret herbam, ut silicis venis abstrusum excuderet ignem. Tunc alnos primum fluvii sentire cavatas: navita tum stellis numeros et nomina fecit Pleiadas, Hyadas, claramque Lycaonis Arcton; tum laqueis captare feras et fallere visco inventum et magnos canibus circumdare saltus; atque alius latum funda iam verberat amnem alta petens, pelagoque alius trahi umida lina; tum ferri rigor atque argutae lammina serrae (nam primi cuneis scindebant fissile lignum), tum variae venere artes, labor omnia vincit improbus et duris urgens in rebus egestas³⁴.

un perno dell'utopia platonica descritta nella *Repubblica*. Qui la classe aurea dei filosofi-governanti condivide i beni e finanche i figli, i quali alla nascita sono sottratti alle madri in modo da crescere in un clima di pacifica comunione tra tutti. La visione platonica a cui reagì anche Aristotele, è stata nel corso dei secoli ingiustamente drammatizzata e tacciata di essere, di volta in volta, troppo aristocratica, ovvero eccessivamente statalista. In ogni caso, essa serpeggia tra gli Autori classici come evocazione di un'epoca di felicità e di benessere ed è in questa accezione, senza ipotizzare più incisive prese di posizione ideologiche, che ne tratta anche Virgilio. Sul tema rinvio agli studi di M. VEGGETTI e in particolare a *Platone, La Repubblica*, 7 voll., Napoli, 1998-2001 (vol. VI, 2005); *Guida alla lettura della Repubblica di Platone*, Roma, 1999; *Quindici lezioni su Platone*, Milano, 2003; *Un paradigma in cielo. Platone politico da Aristotele al Novecento*, Roma, 2009; *Chi comanda nella città. I Greci e il potere*, Roma, 2017.

³⁴ «Prima di Giove non vi erano agricoltori a lavorare la terra, e neanche si poteva sognare i confini dei campi e spartirli; tutti gli acquisti erano in comune, la terra da sé donava senza richiesta con grande liberalità, tutti i prodotti. Egli aggiunse il pericoloso veleno ai tetri serpenti, e volle che i lupi predassero, che il mare si agitasse e scosse il miele delle foglie e nascose il fuoco e fermò il vino che fluiva sparso in ruscelli, affinché il bisogno sperimentando a poco a poco, esprimesse le varie arti e cercasse le piante del frumento nei solchi e facesse scoccare il fuoco nascosto nelle vene della selce [...] allora nacquero le diverse arti. Ogni cosa vince il faticoso lavoro e il bisogno che incalza nelle avversità». Qualche perplessità fa capolino in *Georg.* 1. 212, per via del *gravis veternus* in cui *torpebant i regna Saturnia*, forse retaggio di una 'essenzialità' di origine lucreziana, cfr. M. PAVON s.v. «*aurea*», in *Enciclopedia virgi-*

Non v'è traccia di malinconia per un mondo perduto, ma la pacata presentazione di un popolo, quello romano, abituato a vivere secondo autentici modelli di giustizia. È l'espressione della grandezza di Roma che il poeta celebra, assegnando ad Augusto il compito di perpetrare e governare con lungimiranza proprio quella grandezza³⁵. Un compito che apertamente Virgilio riconoscerà al *princeps* in un celebre passaggio del VI libro dell'*Eneide*³⁶: *Huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice gentem Romanosque tuos. Hic Caesar et omnis Iuli progenies magnam caeli ventura sub axem. Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, Augustus Caesar, Divi genus, aurea condet saecula qui rursus Latio regnata per arva Saturno quondam, super et Garamantas et Indos proferet imperium; iacet extra sidera tellus, extra anni solisque vias, ubi caelifer Atlas axem umero torquet stellis ardentibus aptum. Huius in adventum iam nunc et Caspia regna responsis horrent divom et Maeotia tellus, et septemgeminis turbant trepida ostia Nili. Nec vero Alcides tantum telluris obivit, fixerit acripedem cervam licet, aut Erymanthi pacarit nemora et Lernam tremefecerit arcu [...]*³⁷.

Ma tutto questo in diverso modo era stato già scritto. Non da oggi, infatti, è stato rilevato l'influsso di Lucrezio su Virgilio, nell'importanza del patto sociale tra gli uomini e addirittura in taluni espliciti richiami stilistici, nella descrizione di immagini e, cosa più importante, nell'accoglimento della visio-

liana, I, Roma, 1984, p. 412 ss. e G. D'ANNA, *Il Lazio e la concezione virgiliana dei Saturna regna*, cit., p. 105 ss. Sul punto anche F. BELLANDI, *Mito e ideologia: età dell'oro e mos maiorum in Giovenale*, in *Materiali e discussione per l'analisi dei testi classici*, 1991, 27, p. 90 ss.

³⁵ Importanti pagine in M. VON ALBRECHT, *Populus: la testimonianza dei poeti augustei*, in *Popolo e potere nel mondo antico. Atti del Convegno Internazionale* (Cividale del Friuli 23-24 settembre 2004), a cura di G. URSO, Pisa, 2005, p. 173 ss.

³⁶ Vv. 788 ss.

³⁷ «Ora volgi gli occhi, esamina questa gente dei tuoi Romani. Qui è Cesare e tutta la progenie di Iulo che verrà sotto l'ampia volta del cielo. Questo è l'uomo che spesso ti senti promettere. L'Augusto Cesare, figlio del Divo, che fonderà di nuovo il secolo d'oro nel Lazio per i campi regnati un tempo da Saturno; estenderà l'impero sui Garamanti e sugli Indi, sulla terra che giace oltre le stelle, oltre le vie dell'anno e del sole, dove Atlante, portatore del cielo, volge sull'omero la volta trapunta di stelle lucenti [...].»

ne cosmica della storia. Lucrezio non è solo presente nell'*Eneide* o nelle *Egogole*³⁸, ma si può dire che addirittura trionfi nelle *Georgiche*, in quella che giustamente è stata definita «l'esaltazione quasi mistico-religiosa della felicità»³⁹, certamente con mutata prospettiva. Lucrezio, poteva, si è detto, e con ragione, porsi come il Maestro indiscusso di un grande progetto di sintesi poetica, alessandrino e didascalico con la tradizione enniana⁴⁰. Il suo messaggio viene sì accolto, ma vissuto da Virgilio con una diversa e più profonda sensibilità poetica e religiosa, così come emerge limpidamente se si pone mente ancora al libro VI dell'*Eneide*, v. 851, che riecheggia in modo esplicito il messaggio lucreziano dei versi 1127-1128, libro V, riportati poco sopra⁴¹: *Tu regere imperio populos, Romanae, memento [...] pacisque imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos*, ed anzi, ne costituisce la storica risposta, perché spetta a Roma governare in modo giusto, in quello stesso modo, cioè, che il poeta della natura aveva invocato.

Le innegabili connessioni tra i due poeti non devono indurre, però, a sopravvalutarne le similitudini. Resta infatti per fermo che diverse furono le finalità, diversi i dichiarati moventi, diversi i reconditi intenti. Ma l'opera di Lucrezio nel clima augusteo in cui, peraltro, come noto, circolavano ampiamente opere di matrice epicurea⁴², poteva costituire, a certe

³⁸ In special modo nella V, nel canto di Menalea, in cui l'apoteosi di Dafni rappresenta una chiara eco di Lucrezio, libro V, v. 8.

³⁹ L. ALFONSI, *L'avventura di Lucrezio nel mondo antico e...oltre*, in *Lucrece, Entretiens sur l'antiquité classique*, a cura di O. GIGON, 1978, 24, p. 285. Cfr., inoltre, E. PARATORE, *Spunti lucreziani nelle 'Georgiche'*, in *A & R S. III*, 1939, 7, p. 177 ss.; ID., *Ancora di Lucrezio nelle Georgiche*, in *Annali Facoltà di Magistero Università di Messina*, 1940, p. 129 ss.; L. HANON, *L'influence philosophique de Lucrece dans les Géorgiques de Virgile*, Thèse Louvain, 1942/1943, *passim*; G. BARRA, *Le Georgiche di Virgilio e il mito dell'età dell'oro*, in *Atti del Convegno Virgiliano sul bimillenario delle Georgiche* (Napoli, 17-19 dicembre 1975), Napoli, 1977, p. 149 ss.; E. CASTORINA, *Sull'età dell'oro in Lucrezio e Virgilio*, in *Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero*, Torino, 1977, p. 99 ss. (= *Scritti minori*, Catania, 1979, p. 18 ss.).

⁴⁰ L. ALFONSI, *L'avventura di Lucrezio*, cit., p. 284 s.

⁴¹ Si veda *retro*, p. 630.

⁴² Cfr. J.D. MINYARD, *Lucretius and the late Republic*, cit., *passim* e M. GIGANTE, *La bibliothèque de Philodème et l'épicurisme romain*, Paris, 1987, *passim*.

condizioni, il colto manifesto di un nuovo secolo della storia, ispirato agli antichi *mores* e al recupero di idealità ormai sentite come definitivamente perdute⁴³.

5. Proseguiamo ora l'indagine considerando l'opera di Quinto Orazio Flacco. Nato l'8 dicembre del 65 a.C., è stato forse tra gli intellettuali dell'epoca quello più indagato dagli storici del diritto per gli ampi riferimenti giuridici presenti nella sua produzione letteraria⁴⁴.

La sua *Ars poetica*, comunemente ritenuta un'*epistula* dedicata ai Pisoni, costituisce un trattato sulla funzione della poesia, fortemente ispirato alla *Poetica* di Aristotele. I temi classici della *callida iunctura* e del *labor limae* riportano all'aristotelismo di Neottolema di Pario, operante nel IV a.C., forse autore anche egli di una *Poetica*, in quanto ricordata da Pomponio Porfirione, grammatico del III sec. d.C. e commentatore di Orazio. Porfirione fa intendere che i capisaldi della poesia di Neottolema erano l'utilità come rappresentazione del vero, o ancora, il senso della poesia, proteso verso il raggiungimento della *levitas animi*: gli stessi temi fondanti della poetica oraziana. Proprio Porfirione nel commentare Orazio dirà, e ciò non è senza importanza, che la sua *Ars poetica* era indirizzata specificamente a L. Calpurnio Pisone, personaggio altolocato e ben noto negli ambienti politici e giuridici romani. E proprio qui, a proposito degli effetti della poesia sullo sviluppo della

⁴³ Cfr. P. GIUFFRIDA, *L'epicureismo nella letteratura latina nel I sec. a.C.*, I, Torino, 1940, II, Torino, 1950, *passim*; E. PARATORE, *L'epicureismo e la sua diffusione nel mondo latino*, Roma, 1960, *passim*; P. BOYANCÉ, *L'epicureisme dans la société et la littérature romaines*, in *Bullettin de l'Association G. Budé*, 1960, p. 499 ss.; L. CANALI, *Lucrezio poeta della ragione*, Roma, 1963, *passim*; E. PARATORE, *La problematica dell'epicureismo a Roma*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, I, 1973, p. 117 ss.; L. CANFORA, *Vita di Lucrezio*, Palermo, 1993, *passim*; ID., *La première réception de Lucrèce à Rome*, in *Le jardin romain: Épicureisme et poésie à Rome*, a cura di A. MONET, Lille, 2003, p. 43 ss.

⁴⁴ E ciononostante il dato messo in evidenza non da oggi da F.M. D'Ippolito, *Scritti ultimi*, cit., p. 132, secondo il quale la cultura letteraria tenderebbe a "sussumere il linguaggio giuridico". Cfr., inoltre, *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*, Napoli, 1988, spec. p. 75 ss.; ID., *Il diritto e i cavalieri*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli, 1998, spec. p. 31 ss.

civiltà⁴⁵, Orazio ci lascia una testimonianza significativa circa il modo di intendere la legge: *fuit haec sapientia quondam, publica privatis secernere, sacra profanis, concubitu prohibere vago, dare iura maritis, oppida moliri, leges incidere ligno*. Le tappe sono scandite da una sequenza precisa, non necessariamente cronologica, la nascita della proprietà, la diversificazione dei *sacra* dal profano⁴⁶, il matrimonio e gli *iura* familiari, la fondazione della città e, infine, la scrittura delle leggi. Secondo la dottrina Orazio avrebbe presente la legislazione greca e l'ultimo riferimento, *leges incidere ligno*, sarebbe alle leggi di Solone⁴⁷. Tuttavia, appare difficile dubitare che l'intero passaggio sia immediatamente evocativo dello sviluppo della regolamentazione giuridica romana, in cui trovavano posto la disciplina augustea in ambito matrimoniale, l'assegnazione della proprietà immobiliare⁴⁸, come la pubblicazione della

⁴⁵ Vv. 396 ss.

⁴⁶ A proposito del processo di identificazione delle *res sacrae*, gioverà ricordare qui la riflessione compiuta da Y. THOMAS, *Il valore delle cose* (a cura di M. SPANÒ, con un saggio di G. AGAMBEN), Macerata, 2015, spec. p. 25 ss.: «Non è indifferente che, al fine di formulare la natura patrimoniale e commerciale delle *res*, il diritto romano abbia scelto il percorso dell'esclusione, della loro destinazione eccezionale alla città o agli dèi. Un percorso che si snoda attraverso le aree rigidamente circoscritte del pubblico e del sacro per organizzare e pensare l'antiorità del commercio, e non già il contrario. Nessun interdetto all'appropriazione è formulato al di fuori di quest'area istituita attraverso un atto di diritto pubblico o sacro. La definizione di simili riserve, la loro delimitazione attraverso procedure che impegnavano magistrati, riti e l'assistenza di tutto un personale sacerdotale, ma anche attraverso tracciati su cui si saldavano tecniche del diritto e dell'agrimensura – tecniche che servivano a qualificare un bene, a istituire un'attribuzione e a misurare lo spazio nei limiti del quale esso era compreso –, questa santuarizzazione, insomma, liberava tutto il resto». In tal modo, le cose sacre e religiose da un lato e quelle pubbliche dall'altro, venivano confinate in una riserva di indisponibilità, determinata attraverso complicate procedure di consacrazione per le prime e di 'delimitazione' delle seconde, così che, pur non essendo intaccata ontologicamente la loro struttura giuridica di '*res*', ne fosse tuttavia esclusa la disponibilità da parte dei privati.

⁴⁷ Cfr. C.O. BRINK, *Horace on Poetry: The 'Ars Poetica'*, Cambridge, 1971, spec. p. 390 e P. FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le Opere II/4. Epistole, Ars poetica*, Roma, 1997, spec. p. 1593.

⁴⁸ Non può certo essere messo in discussione come la nascita della proprietà privata e la sua distinzione da quella 'pubblica' sia percepita dai Roma-

legge delle XII Tavole. Al riguardo, acutamente si è osservato come «l'esperienza romana si innesta in quella greca, e presuppone la riflessione sulla legge svoltasi all'interno della filosofia greca»⁴⁹, restituendo una complessiva immagine di rappresentazioni comuni della legge nelle diverse sue preistorie. In cui, in ogni caso, appare persistente l'importanza decisiva, conclusiva, potremmo dire, dell'incisione delle leggi, della loro, cioè 'messa per iscritto' e della loro diffusione e conoscenza.

Ma un mondo ricchissimo offre al lettore la poetica oraziana non solo nella sua *Ars*, opera della maturità dell'Autore, ma già nelle *Satire*. A titolo di esempio, ma il materiale è sor-

ni come indissolubilmente legata alla loro stessa origine. Osservava C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln, 1950, trad. it. di E. CASTRUCCI, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"*, Milano, 1991, p. 59, che «il Nomos è [...] la forma immediata nella quale si rende visibile l'ordinamento politico e sociale di un popolo [...]», su cui G. PRETEROSSÌ, *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Roma-Bari, 1996, p. 156 ss. e U. VINCENTI, *Diritto senza identità: la crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Roma-Bari, 2007, spec. il capitolo I. Sulla centuriazione e le tecniche degli agrimensori, B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Padova, 1897, *passim*; F. BLUME, K. LACHMANN, A. RUDORFF, *Die Schriften der römischen Feldmesser*, 2, Berlin, 1908, *passim*; C. THULIN, *Corpus Agrimensorum Romanorum*, Lipsiae, 1913 (rist. Stutgardiae, 1971, *cum addendi*), *passim*; G. LUZZATTO, *In tema di limitatio*, in *Mélanges Ph. Meylan*, Lausanne, 1963, p. 225 ss.; F.T. HINRICHS, *Geschichte der gromatischen Institutionem*, Wiesbaden, 1974, p. 50 ss.; O.A.W. DILKE, *Gli agrimensori di Roma antica. Teoria e pratica della divisione e dell'organizzazione del territorio nel mondo antico*, trad. it. di G. CIAFFI TADEI, Bologna, 1979, *passim*; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Firenze, 1980, *passim*; S. SETTIS, *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Modena, 1993, *passim*; D. MANTOVANI, *L'occupazione dell'ager publicus e le sue regole prima del 367 a.C.*, in *Athenaeum*, 1997, 85, p. 575 ss.; L. MAGANZANI, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Roma, 1997, *passim*; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Curie, centurie ed 'heredia'*, in *St. Grelle*, Bari, 2006, p. 41 ss., con ulteriore bibliografia. Sulla travagliata testimonianza varroniana a proposito dei bina iugera, *De re rust.* 1.10.2, cfr., da ultimo, C. VIGLIETTI, *I bina iugera riconsiderati*, in *La leggenda di Roma*, IV, a cura di A. CARANDINI, Milano, 2014, p. 453 ss. Considerazioni di rilievo anche in M.P. PAVESE, *Iter actus. Ricerche sulla viabilità privata nell'esperienza giuridica romana. I documenti della prassi*, Torino, 2013, spec. p. 79 ss.

⁴⁹ E. ROMANO, *Echi e riuso*, cit., p. 180. Cfr., inoltre, M. DUCOS, *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie greque et de la tradition romaine à la fin de la République*, Paris, 1984, *passim*.

prendentemente abbondante, consideriamo la satira 2.3.179-181, in cui il poeta, in un chiaro intento parodistico, per impedire che i figli inseguano l'effimera via della politica, fa loro giurare che se uno dei due diventerà edile o pretore, sarà ritenuto *intestabilis* e *sacer*: *Praeterea ne vos titilet gloria, iure iurando obstringam ambo: uter aedilis fueritve vestrum praetor, si intestabilis et sacer esto*. Ambedue le conseguenze evocano disposizioni della legge delle XII Tavole, precisamente Tab. 8.21 e Tab. 8.22, appunto in tema rispettivamente di intestabilità e sacertà. O, ancora, la famosa satira del seccatore⁵⁰. Costui giunto innanzi al tempio di Vesta, si ricorda di aver prestato cauzione per la comparizione in giudizio e si rivolge al poeta con preghiera di assisterlo; ma poiché questi si rifiuta, adducendo come motivo la sua ignoranza in materia di diritto civile, il seccatore cambia idea e si mette a seguirlo: *Ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei praeterita, et casu tunc respondere vadato debebat; quod ni fecisset, perdere litem*. «*Si me mas*» inquit, «*Paulum hic ades*». «*Inteream si aut valeo stare aut novi civilia iura; et propero quo scis*». «*Dubius sum quid faciam*» inquit, «*tene relinquam an rem*». «*Me, sodes*». «*Non faciam*» ille, et *praecedere coepit*⁵¹. I termini utilizzati sono precisamente desunti da un linguaggio tecnico, *vadato* per *vadium datum*, *respondere* per alludere all'obbligo di rispondere alla chiamata in giudizio. Cosa che giustamente ha fatto concludere nel senso che qui Orazio facesse riferimento alla *in ius vocatio* di Tab. 1.1⁵². Queste non sono certo le uniche occasioni in cui Orazio ricorre a degli esempi giuridici, spesse volte desunti dalla tradizione, altre volte riferiti a istituti a lui coevi. Colpisce soprattutto la consapevolezza e la perizia nell'accostamento a norme antiche, risalenti a secoli prima, ed utilizzate evidentemente col chiaro scopo di intrattenere l'auditorio, sapendo che questo avrebbe certo capito perché si trattava di norme note ai più, la cui attenta conoscenza, in Ora-

⁵⁰ 1.9.35-42.

⁵¹ Sulla satira, O. LICANDRO, *Domicilium. Il principio dell'inviolabilità dalle XII Tavole all'età tardoantica. Lezioni ed esegesi*, Torino, 2009, p. 98 e R. ASSAN, *La poesia e il diritto*, cit., p. 72 ss.

⁵² Così, R. ASSAN, *La poesia e il diritto*, cit., p. 73.

zio, è certamente spiegabile pure con la carica di *iudex selectus* che si ritiene da parte di alcuni egli abbia ricoperto⁵³. Non da oggi, peraltro, si è detto che nella formazione scolastica del I secolo le XII tavole ed altre leggi antiche erano studiate a memoria dai giovani delle classi abbienti. Il quale dato certo spiega la disinvoltura con cui un autore come Orazio per suscitare l'ilarità ricorra con sicurezza a certi esempi⁵⁴. L'attenzione per il fenomeno giuridico perciò non deve essere percepito come un fatto inconsueto, anzi dà ragione del fatto che con ogni probabilità il pubblico di Orazio fosse composto da uomini colti che si erano formati proprio a quel tipo di insegnamento tradizionale, il medesimo che poi, sappiamo, aveva ricevuto lo stesso Orazio.

Una prova ulteriore della consapevolezza giuridica di Orazio e, ai nostri fini, testimonianza strategicamente importante è la satira 1.3, da 96 a 122. Nel chiaro intento di criticare lo stoicismo che uguagliava le colpe indistintamente, il poeta oppone la necessità di una differenziazione e descrive una breve storia dell'umanità⁵⁵ per cui, dall'epoca in cui gli uomini vivevano come bestie, si giunse ad una vita finalmente ordinata e fondata sulle leggi, necessarie affinché non vi fossero più crimini e latrocini: *Quis paria esse fere placuit peccata, laborant cum ventum ad verum est; sensus moresque repugnant*

⁵³ Cfr., J. MAZEAUD, *La nomination du judex unus. Sous la procedure formulaire a Rome*, Paris, 1933, p. 197. Nota R. ASSAN, *La poesia e il diritto*, cit., p. 21 nt. 50, sulla scia di B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998², p. 193, per cui l'età minima per i giudici dell'*album* fu abbassata da trenta ai venticinque anni, che Orazio ritorna in Italia dopo la sconfitta di Filippi, dunque intorno al 40 a.C., quando cioè il poeta aveva già venticinque anni e dunque avrebbe potuto, anche sotto il profilo cronologico, far parte della lista dei giudici.

⁵⁴ Cic., *leg. 2.59: Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quasi iam nemo discit*, su cui, per tutti, O. DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* (Cic. *Leg. II 59*). *Apprendimento e conoscenza delle XII Tavole*, in *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero*, cit., spec. p. 142 e Id., *La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., sat. 1.3.115-117*, in *AUPA*, 2012, 55, p. 387 ss.

⁵⁵ Vv. 104-106.

*atque ipsa utilitas*⁵⁶, *iusti prope pater et aequi. Cum prorepserunt primis animalia terris, mutum et turpem pecus, glandem atque cubilia propter unguibus et pugnibus, dein post fabricaverat usus, donec verba quibus sensus, vocesque notarent nominaque invenere; dehinc absistere bello, oppida coeperunt munire et ponere leges, ne quis fur esset, neu latro, neu quis adulter [...]* rell.⁵⁷. La legge dunque pone fine al disordine della co-

⁵⁶ Ritorna il tema dell'*utilitas*, centrale nella visione epicurea del diritto, qui a fondamento del giusto e dell'equo (cfr. le nostre considerazioni *infra*, p. 668). Esso, peraltro, attraversa trasversalmente molte opere degli intellettuali del I secolo, anche non dediti alla poesia. È il caso, ad esempio, di Vitruvio che riconduce proprio ad esso funzione propulsiva per lo sviluppo delle società umane: *De arch. X. 1.4: Omnis autem est machinatio rerum natura procreata ac praeceptrice et magistra versatione instituta. Namque animadvertamus primum et aspiciamus continentem solis, lunae, quinque etiam stellarum naturam; ni machinate versarentur, non habuissemus interdum lucem nec fructum maturitates. Cum ergo maiores haec ita esse animadvertissent, e rerum natura sumpserunt exempla et ea imitantes inducti rebus divinis commodas vitae perfecerunt explicationes. Itaque comparaverunt, ut essent expeditiora, alia machinis et earum versationibus, nonnulla organis, et ita quae animadvertenter ad usum utilia esse studiis, artibus, institutis gradatim augenda doctrinis curaverunt* («Ogni meccanismo comunque è già presente in natura e il suo principio risiede nella rotazione dell'universo. Osserviamo infatti e guardiamo il sistema solare, della luna e dei cinque pianeti: se il loro moto non fosse regolato da leggi meccaniche noi non avremmo l'avvicinarsi dei giorni e delle stagioni. I nostri antenati, osservando questi fenomeni della natura, si sentirono spinti a imitare l'opera divina e così trovarono delle applicazioni utili a migliorare l'esistenza. In seguito alcuni risultati li raggiunsero con maggiore praticità per mezzo delle macchine e del loro sistema di rotazione, altri tramite gli strumenti e laddove riscontravano una particolare utilità pratica si davano da fare a perfezionare il meccanismo con progressive e graduali ricerche e soluzioni tecniche, elaborando delle teorie scientifiche»). Sulla fonte, e sulla sua influenza lucreziana, mi permetto di rinviare, da ultima, a M. FRUNZIO, *Lavorare ai tempi di Vitruvio*, Roma, 2014, spec. p. 63 ss.

⁵⁷ «Chi ancora sostiene che, in via generale, ogni colpa è simile all'altra, si scontra con la realtà dei fatti; è smentito dal senso comune e dalle antiche consuetudini (*sensus moresque*); è smentito da quell'*utilitas* fondamento del giusto e dell'equo. Quando bestiame selvaggio e senza parola, strisciarono fuori, ai primordi, i primi viventi, fu guerra d'unghie e di pugni per una ghianda e una tana; si lottò coi bastoni e le armi che il bisogno aveva creati, e questo sin quando si trovarono nomi e parole per fissare voci e emozioni. Di poi si rinunciò a lottare e ci si diede invece a fortificare i villaggi e a promulgare leggi in modo che giammai qualcuno fosse adultero, ladro o assassino». La traduzione è mia.

munità, il diritto non risponde ad una logica di natura, ma ad una necessità sociale, quella di evitare gli arbitrii e le sopraffazioni, v. 111: *Iura inventa metu iniusti*. La vicinanza dell'affermazione con quanto dichiarato da Lucrezio è fuori discussione, nel richiamo al *metus* del v. 1151, come, più in generale, l'ispirazione di taluni motivi di fondo dell'epicureismo lucreziano – *in primis* il concetto dell'*utilitas* sottesa alla legge – a cui Orazio aveva avuto accesso frequentando il circolo filosofico gravitante intorno a Siron e Filodemo⁵⁸. Attraverso il quale, gioverà ricordarlo, egli aveva avuto anche modo di conoscere Virgilio e altri personaggi di spicco della cultura del momento, tra cui l'epicureo Mecenate, Asinio Pollione, Valerio Messalla. Un epicureismo, tuttavia, vissuto attraverso luci ed ombre, all'interno di un diverso percorso, che è quello dell'indagine sul senso dell'esistenza stessa, a cui specialmente il *De rerum natura* poteva offrire il suo contributo in termini di importanti riflessioni⁵⁹.

6. Infine, prendiamo in esame l'opera di Ovidio. Nativo di Sulmona, si trasferì presto a Roma, dove compì studi di retorica e di diritto e rivestì anche alcune magistrature minori⁶⁰. An-

⁵⁸ Cfr. C. DIANO, *Orazio e l'epicureismo*, in *AIV*, 1961, 120, p. 43 ss.; A. GRILLI, *Orazio e l'epicureismo (ovvero Serm. 1,3 ed Epist. 1,2)*, in *Helmantica*, 1983, 34, p. 267 ss.; A. LA PENNA, *La letteratura latina cit., passim*. Sull'afflato filosofico presente in Orazio, A. LA PENNA, *Schizzo di una interpretazione di Orazio, partendo dal primo libro delle Epistole*, in *ASNP*, 1949, 18, p. 15 ss. e S. CITRONI MARCHETTI, *I precetti paterni e le lezioni dei filosofi. Demea, il padre di Orazio ed altri padri e figli*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 2004, 53, spec. p. 29.

⁵⁹ Sarebbe più profondamente il senso della morte il motivo che spingerebbe Orazio ad indagare l'epicureismo: in questo senso, A. TRAINA, *Introduzione*, in *Q. Orazio Flacco, Odi ed Epodi*, a cura di E. MONDRUZZATO, Milano, 1966, p. 6 ss. Nel poeta vi sarebbe una difficile convivenza tra la lirica intimistica e la lirica civile, riassunte in un progetto più ampio di supremazia della poesia sulla politica, assegnando alla prima il compito di eternizzare la grandezza di Roma. Nella morale di Epicuro potevano trovarsi aspetti a ciò funzionali che potevano essere graditi al nuovo regime e «Orazio poteva predicarli ai suoi concittadini senza contraddirli»: A. TRAINA, *Introduzione*, cit., p. 22.

⁶⁰ Dopo un lungo periodo di vita agiata e brillante, come noto, il poeta cadde in disgrazia e fu relegato da Augusto, con un provvedimento assunto senza

che per questo poeta assistiamo ad una articolata descrizione della vita degli uomini primitivi, scandita da un'età dell'oro, dell'argento e del bronzo, *Metamorfofi* I, vv. 89 ss.

Nella mitica età dell'oro, si onoravano la lealtà (*fides*) e la rettitudine (*rectum*) *sine lege*, ossia senza bisogno di un apparato giuridico, ma *sponte*: *Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. Poena metusque aberant, nec verba minantia fixo aere legabantur, nec supplex turba timebat iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti. Nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem, montibus in liquidas pinus descenderat undas, nullaque mortales praeter sua litora norant. Nondum praecipites cingebant oppida fossae, non tuba directi, non aeris cornua flexi, non galae, non ensis erant: sine militis usu mollia securae peragebant otia gentes. Ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis saucia vomeribus per se dabat omnia tellus, contentique cibus nullo cogente creatis arbuteos fetus montanaque fraga legebant cornaque et in duris haerentia mora rubetis et, quae deciderant patula Iovis arbore, glandes. Ver erat aeternum, placidique tepentibus auris mulcebant Zephyri natos sine semine flores; Mox etiam fruges tellus inarata ferebat, nec renovatus ager gravidis canebat aristis; flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, flavaque de viridi stillabant illice mella*⁶¹. Non vi era timore (*metus*, anche qui) di pene inci-

processo, nell'insospitale Tomi, sul Mar Nero, dove poi si spense. La sua produzione letteraria di questo periodo è la più scadente e monotona, risentendo della condizione infelice in cui si era trovato. Le cause del provvedimento drastico sono ancora all'attenzione degli studiosi. Ovidio, da parte sua, in più luoghi (cfr., ad es., *Tristia* II, 253) dirà che l'esilio è stato causato dall'*amor* e dall'*error*, cioè, probabilmente, dalla licenziosità della sua *Ars amatoria* e da qualche intrigo di corte in cui si era trovato coinvolto. In ogni caso, nonostante innumerevoli preghiere, l'esilio fu riconfermato anche da Tiberio. Sul tema, per tutti, L. CRISTANTE, *Un sapere inutile ma necessario. Per una lettura di Ovidio, Pont. I 5*, in *Pallas*, 2008, 78, p. 309 ss.

⁶¹ «Fiori per prima l'età dell'oro; spontaneamente, senza bisogno di giustizieri, senza bisogno di leggi, si onoravano la lealtà e la rettitudine. Non c'erano pene a incutere paura, né parole minacciose si leggevano su tavole di bronzo, né gente implorante clemenza temeva le labbra del giudice, ma tutti vivevano sicuri senza che qualcuno li tutelasse. Non ancora, tagliato dai suoi monti, il pino era calato sulle limpide onde per visitare terre straniere, e

se nel bronzo, o in ginocchio la gente temeva i verdetti di un giudice (*vindice*), dice Ovidio, non vi erano armi, né eserciti, la terra non era toccata dall'aratro, ma produceva da sé frutti dolci, spighe dorate, fiumi di latte e miele dorato. Qui il riferimento al diritto assume una connotazione drammatica, interviene severamente per porre termine ad una degenerazione di un precedente regime sociale in cui la natura garantiva la pace e il benessere degli uomini. E richiama i disordini politici e gli arbitrii ben noti dell'età di Silla (*verba minantia fixo aere*). L'atteggiamento complessivo di Ovidio, a parte la chiusa delle *Metamorfosi* volutamente supina verso Augusto⁶², più che sostanziansi in un acritico e razionale accoglimento delle logiche della legge, sembra contenere una sottile critica all'ordine imposto dal diritto e dalle magistrature. Ai primordi della civiltà, infatti, l'uomo vive nel benessere, praticando quell'*otium* che garantisce la piena identificazione con il mondo circostante. La pacificazione dell'animo umano è all'interno del rispetto della natura che da sé produce, senza mistificazioni, ciò che realmente occorre per essere felici. La descrizione è quella di una società utopistica, dove addirittura le stagioni non si al-

ogni mortale non conosceva altri lidi all'infuori dei propri. Non ancora fossati scoscesi cingevano le città, non c'era la tromba di bronzo, dritta, non c'erano corni di bronzo, ricurvi, né elmi, né spade c'erano: senza bisogno di soldati i popoli vivevano tranquilli in molli ozi. E la terra, non obbligata, non toccata dal rastrello e non squarciata da vomeri, produceva ogni cosa da sé, e gli uomini si accontentavano dei cibi creatisi spontaneamente, raccogliendo i frutti del corbezzolo, e le fragole montane, e le corniole, e le more attaccate alle siepi spinose, e le ghiande che cadevano dal vasto albero sacro a Giove. Era primavera eterna: con tiepidi soffi i placidi Zefiri accarezzavano i fiori nati senza seme, e prontamente il suolo produceva, non arato, le messi, e i campi senza dover restare a riposo erano gialli di grosse spighe. Fiumi di latte scorrevano, fiumi di nettare; giù lungo il verde leccio stillava il miele biondi». Per la traduzione dei brani delle *Metamorfosi* mi sono attenuta al testo di P. BERNARDINI MARZOLLA, *Ovidio. Metamorfosi* (con un saggio di I. CALVINO), Torino, 2015.

⁶² *Metam.* 15, vv. 861-870: *Di, precor, Aeneae comites, quibus ensis et ignis cesserunt, dique Indigetes, genitorque Quirine Urbis, et invicti genitor Gradive Quirini, Vestaque Caesareos inter sacrata Penates et cum Caesarea tu, <Phoebae domestice, Vesta, quique tenes altus Tarpeias Iuppiter arces, quosque alios vati fas appellare piumque est: tarda sit illa dies et nostro senior aevo, qua caput Augustum, quem temperat, orbe relicto, accedat caelo faveatque precantibus absens.*

ternano, ma regna in perpetuo un clima mite, attraversato dai dolci venti primaverili: il rapporto che si instaura tra l'uomo e la natura è di scoperta delle sue meraviglie, non di violenza⁶³. L'imperturbabilità della vita è rappresentata dallo stesso oro, inidoneo a modificarsi per gli eventi atmosferici. A questa idilliaca visione si contrappone lo scenario delle guerre e il suono disarmonico delle trombe che le annunciano.

Quella di Ovidio è insomma una visione persistente in cui il diritto nasce anche esso come necessità, ma una necessità determinata dalla rottura del patto di pace tra gli uomini e la natura e la cui valutazione appare quasi espressa in termini di prevaricazione di alcuni *potentes*. Fortissimo il richiamo a Lucrezio nel passaggio dal caos all'ordine e nelle immagini utilizzate⁶⁴. D'altronde, Ovidio è l'unico poeta dell'età augustea a citare espressamente il cantore della natura, in una inequivocabile attestazione di ammirazione, in *Am.* 1.15.23 dove lo definisce '*sublimis*' e poi anche nei *Tristia*⁶⁵, annoverandolo in un ampio campionario di poeti greci e latini⁶⁶.

Particolarmente interessante la presenza del termine *vindex*, in due momenti consecutivi, come abbiamo verificato, al versetto 89, *vindice nullo*, e al versetto 93, *sine vindice*, del libro I delle *Metamorfosi*, termine che potremmo tradurre, più correttamente, come 'garante dell'ordine' e che richiama apertamente il linguaggio giuridico: è ben plausibile, credo, che esso evochi in modo diretto XII Tab. 1.4, *adsiduo vindex vindex adsiduo esto*⁶⁷. Considerando che termini come *vindex*, *vindi-*

⁶³ Sul tema della natura, G. D'ANNA, *La natura idealizzata: l'Arcadia nella poesia classica*, in *L'uomo antico e la natura. Atti del Convegno nazionale di studi* (Torino 28-29-30 aprile 1997), a cura di R. UGLIONE, Torino, 1998, p. 251 ss.

⁶⁴ Cfr., A. ZINGERLE, *Ovidius und sein Verhältnis zu den Vorgängern und gleichzeitigen römischen Dichtern*, II, Hildesheim, 1967, p. 12 ss.

⁶⁵ 2. 425.

⁶⁶ Cfr. *infra*, p. 662.

⁶⁷ Un altro riferimento alle XII Tavole è rappresentato da Ovid. *Fast.* 2.47-54, in cui il poeta, nell'attribuire ai decemviri la riforma del calendario rispetto ai mesi di gennaio e febbraio, parla di costoro in termini di *bis quinque viri*, secondo una nota tradizione che spesso si riferiva alle XII Tavole con giochi di parole o numeri, su cui F.M. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli, 1993, p. 64; B. ALBANESE, *Le XII Tavole e il calendario*, in *Brevi studi*

co, *vindicta*, ma anche *assero* e *assertor* sono in larga parte utilizzati nella produzione ovidiana, uno studioso accorto come il Kenney ha concluso che Ovidio sarebbe il primo poeta «removing them from the legal and prose sphere and introducing them to the metaphorical resources of high poetry»⁶⁸.

Un recente ed accurato studio⁶⁹ ha messo in luce che nel Sulmonese apparirebbero ben 26 attestazioni del sostantivo *vindex*, 16 del verbo *vindicare* e 11 del termine *vindicta*⁷⁰, a fronte della scarsità del ricorrere di tali espressioni in tutti i letterati dell'epoca. Primato che si spiega certamente con la formazione di Ovidio e la sua conoscenza in ambito giuridico.

Sempre nel libro I⁷¹ vi è poi una *iunctura*, ben nota agli studiosi di Ovidio, *vindice flamma*, che caratterizza l'azione punitiva di Giove nei confronti di Licaone⁷². Ebbene, se l'origine giuridica del lemma *vindex* è fuori discussione, mi sembra però supposizione non inesatta volerne riferire la valenza anche alla funzione augustea di *vindex libertatis* che l'imperato-

di diritto romano II, in *AUPA*, 1995, 43, p. 148 ss. e O. DILIBERTO, *Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del Basso Impero. Primo contributo*, in *Nozione Formazione e Interpretazione del diritto dall'età romana all'esperienza moderna. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, I, Napoli, 1997, p. 205 ss. Qui l'Autore ipotizza che la testimonianza ovidiana abbia costituito una fonte per Ausonio, prolifico studioso del IV sec. d.C., il quale in *Griph.* 2.61 (= *Edyll.* 335 ss. ed. Souchay Bipontino; XXVI ed. Schenkel; XVI ed. Peiper) del 368 d.C., cita casi di triadi; tra gli altri, menziona le XII Tavole attraverso un giro di parole per cui nel codice decemvirale vi sarebbe stata una struttura di tre *quaternae*, contenendo esso un *ius triplex (sacrum, privatum et populi commune)*.

⁶⁸ E.J. KENNEY, *Ovid and the law*, in *YCIS*, 1969, 21, p. 254.

⁶⁹ S. LENZI, *Giove e il potere della parola nelle Metamorfosi di Ovidio. Tradizione letteraria e realtà romana*, Padova, 2015, p. 64 ss.

⁷⁰ *Vindex*: *Am.* 1.7.9 e 2.19.54; *Ars* 3. 323; *Her.* 8.7 e 9.13; *Metam.* 1.89; 1.93; 1.230; 5.238; 7. 214; 8.271; 9.241; *Fast.* 1.522; 3. 551; 5.289; 5.290; 6.648; *Pont.* 1.7.53; 2.9.77; 3.6.49; 4.8.60; *rem.* 145.293; *Ib.* 308.401 e 474. *Vindicare*: *Her.* 2.44; 20.149; 21.9; *Metam.* 2.523; 4.574; 6.77; 10.312; 11.213; *Fast.* 1.55; 4.90; 900.6; 6.282; *Trist.* 3.8.40; *Pont.* 1.3.56; 4.1.33; *vindicta*: *Am.* 1.7.36; *Ars* 3.615; *Metam.* 1.210; 12.8; *Fast.* 6.676; *Trist.* 2.545; 4.9.15; *Pont.* 2.8.24; 4.6.33; *Rem.* 74; 96.

⁷¹ V. 230.

⁷² Si veda A. BARCHIESI, *Senatus consultum de Licaone: concili degli dei e immaginazione politica nelle Metamorfosi di Ovidio*, in *Materiali e discussione cit.*, 2008, 61, p. 117 ss.

re ascrive a se stesso in *Res Gest.* 1.1 ([...] *rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi*⁷³). *Vindex* dunque pare presentare una connotazione oscura, punitiva, tanto che l'età aurea si configura per la sua assenza e per un patto di pacifica convivenza retto sull'affidamento reciproco (*fides*) che, nel richiamare alla mente Lucrezio, sembra recuperare, al tempo, una pagina dell'*Eneide*.

Ma se l'ampia descrizione ovidiana delle età del mondo appare tratta da quella lucreziana, sebbene con notevoli mediazioni di virgiliana memoria⁷⁴, va pure detto che quello di Ovidio è un gioco scoperto che instaura col suo precedente epicureo, assumendone le colorazioni e le allegorie, e tuttavia rovesciandone le conclusioni. Un quadro di immagini incalzante⁷⁵ in cui il diritto non è altro se non un elemento strumentale al più alto progetto di innalzamento della poesia e all'interno del quale tutto è suscettibile di mutamento. Un esempio chiarissimo ci è offerto da *Metam.* IX, vv. 454 ss., ove il divieto dell'incesto non vale per gli dei che vivono in base a *foedera* diversi da quelli degli uomini e non può valere neppure per i giovani, i quali, per la loro fresca inesperienza, hanno il diritto, al pari degli dei, di violare le norme, di non occuparsi di ciò che è lecito e ciò che è illecito⁷⁶. È, al contrario, preciso compito dei *senes* curare gli *iura*, discernere l'empio dal non empio, pur nelle

⁷³ S. LENZI, *Giove* cit., p. 65.

⁷⁴ Cfr. M. VON ALBRECHT, *Virgilio e le Metamorfosi di Ovidio*, in *Virgilio e gli Augustei*, a cura di M. GIGANTE, Napoli, 1990, p. 203 ss.; H.H. HUXLEY, *Ovid's Debt to Virgil*, in *Vergilius*, 1996, 42, p. 83 ss. e E. FLORES, *Lucrezio in Ovidio*, in *Ovid. Werk und Wirkung. Festgabe für M. von Albrecht zum 65. Geburtstag*, a cura di W. SCHUBERT, Frankfurt am Main, 1999, p. 35 ss.

⁷⁵ Cfr. L. GENEVIEVE, *Ovid's Metamorphoses: a Reader's Guide*, London-New York, 2011, *passim*.

⁷⁶ *Iura senes norint, et quid liceatque nefasque fasque sit inquirant, legumque examina servant. Conveniens Venus est annis temeraria nostris; quid liceat nescimus adhuc, et cuncta licere credimus, et sequimur magnorum exempla deorum*. Osserva al riguardo I. CALVINO, *Gli indistinti confini*, in *Ovidio. Metamorfosi*, cit., p. IX: «La compenetrazione dei-uomini-natura implica non un ordine gerarchico univoco ma un intricato sistema d'interrelazioni in cui ogni livello può influire sugli altri, sia pur in diversa misura».

sottili maglie della legge⁷⁷. Così Mirra⁷⁸ è innamorata del padre: l'incesto appare come atto *contra naturam* solo nel mondo umano, a causa di convenzioni sbagliate, *humana malignas cura dedit leges*. Le provocazioni e le suggestioni si rincorrono sullo sfondo del vero tema delle *Metamorfosi* che resta il mutamento, in una sorta di spettacolare relativismo immaginifico, in cui tutto ciò che è può non essere per l'improvvisa mutazione che subisce.

L'esperienza culturale ed umana di Ovidio⁷⁹ diventa così assorbente, ogni legame, ogni tradizione⁸⁰, ogni culto è presente, ma tutto resta sospeso in un mirabile affresco che, pur accogliendo la tradizione, poi la supera, recuperando uno spazio del tutto originale nella storia del pensiero letterario.

7. Non sarà certo sfuggito da questo sommario sguardo che nel *De rerum natura* appaia una descrizione della storia della civiltà umana, che in essa si rinvergano riferimenti a norme antiche, verisimilmente anche alle XII Tavole, dove la funzione del diritto affiora come fattore necessario per arginare l'arbitrio dei potenti, e che infine, addirittura molte delle immagini cui ricorre Lucrezio si trovino poi nelle opere dei poeti del tempo. Si potrebbe allora con una qualche plausibilità ricondurre proprio all'opera lucreziana il valore di *'fil rouge'* tra le

⁷⁷ Cfr., P. BERNARDINI MARZOLLA, *Introduzione*, in *Ovidio. Metamorfosi*, cit., p. XXXVI ss.

⁷⁸ *Metam.* X, vv. 298 ss.

⁷⁹ Sul punto, soprattutto, L. ALFONSI, *L'inquadramento filosofico delle Metamorfosi*, in *Ovidiana, Recherches sur Ovide*, a cura di N.I. HERESCU, Paris, 1958, *passim*; R. DÜLL, *Ovidius iudex. Rechthistorische Studien zu Ovids Werken*, in *Studi in onore di B. Biondi*, I, Milano, 1965, p. 73 ss.; M. VON ALBRECHT, M. HAUPT, R. EHWALD, *Metamorphosen I-II*, Dublin-Zürich, 1966, *passim*; JU.K. ŠČEGLOV, *Alcuni tratti strutturali delle Metamorfosi*, in *I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico*, a cura di R. FACCANI, U. ECO, Milano, 1969, p. 135 ss.; S. SYME, *History in Ovid*, Oxford, 1978, *passim*; G. ROSATI, *Mito e potere nell'epica di Ovidio*, in *MD*, 2001, 46, p. 39 ss.; F. GHEDINI, *Il poeta del mito. Ovidio e il suo tempo*, Roma, 2018, *passim*.

⁸⁰ Cfr. G. D'ANNA, *La tragedia latina arcaica nelle Metamorfosi*, in *Atti del Convegno internazionale ovidiano* (Sulmona, Maggio 1958), II, Roma, 1959, p. 217 ss.

riflessioni, anche tra loro non sempre fino in fondo coincidenti, specie per quanto attiene ad Ovidio, degli scrittori che abbiamo esaminato? Ma, innanzitutto, cosa ci induce a credere che l'opera davvero circolò presso gli ambienti colti romani?

Al riguardo, una ben nota intuizione di Federico D'Ippolito⁸¹ potrebbe illuminarci proprio in questa direzione. In un passaggio del *De officiis*, 2.12.41-42, Cicerone afferma: *Mihi quidem non apud Medos solum, ut ait Herodotus, sed etiam apud maiores nostros iustitiae fruendae causa videntur olim bene morati reges constitui. Nam cum premeretur in otio multitudo ab iis qui maiores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute constituenda summos cum infimis pari iure retinebat. Eademque constituendarum legume fuit causa quae regum. 42. Ius enim semper est quaesitum aequabile; neque enim aliter esset ius. Id si ab uno iusto et bono viro consequebantur, erant eo contenti; cum id minus contingeret, leges sunt inventae quae cum omnibus semper una atque eadem voce loquerentur*⁸². Il brano del *De officiis*, secondo D'Ippolito, segnalerebbe «storicamente» la svolta della città dal momento monarchico a quello decemvirale, sulla base di un modello preesistente al quale le parole di Cicerone «sembrano riferirsi in modo sconcertante»⁸³ e che può essere individuato nei versi del V libro del *De rerum natura* che abbiamo poco sopra esaminato, precisamente da 1136 a 1147, nei quali, si ricorderà, Lucrezio descrive un'epoca in cui, abbattuti i re, dilagò il

⁸¹ F.M. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole: il testo e la politica*, in *Storia di Roma*, I, *Roma in Italia*, a cura di A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, Torino, 1988, p. 404 e ss.

⁸² «A me sembra poi che non solo presso i Medi, come dice Erodoto, ma anche presso i nostri antenati, sia stata istituita l'autorità regia e conferita a uomini di specchiati costumi, per il raggiungimento della giustizia. Quando infatti la popolazione era costretta all'inattività politica dai potenti, ricorreva a qualche cittadino virtuoso il quale, proteggendo dalle offese i più deboli e stabilendo leggi uguali per tutti, sottoponeva allo stesso diritto deboli e potenti. La causa dell'istituzione delle leggi, fu la medesima dell'istituzione dei re: infatti sempre si è cercato un diritto uguale per tutti, altrimenti non potrebbe essere diritto. 42. E se ciò ottenevano da un uomo giusto e buono, ne erano contenti. Quando poi questo venne meno, si fecero le leggi, che sempre e a tutti parlassero con una sola e medesima voce».

⁸³ F.M. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole*, cit., p. 404.

disordine e il desiderio di potere prese il sopravvento; finché qualcuno insegnò a creare i magistrati e a fondare il diritto, in modo che tutti obbedissero alle leggi⁸⁴. L'evidente similitudine tra il brano del *De officiis* e la descrizione lucreziana, tale da indurre a credere che proprio a quest'ultima Cicerone si fosse rifatto, risulta tanto più significativa, secondo il D'Ippolito, ove si ponga mente alla notizia secondo la quale proprio l'Arpinate si sarebbe occupato come editore del *De rerum natura*, seguendo quanto riferito nella *Cronaca* di Girolamo: Lucrezio muore verisimilmente negli anni intorno al 53 o 55, perciò Cicerone al tempo in cui mette mano al *De officiis* avrebbe ben potuto visionare l'opera⁸⁵.

Il punto è di tale importanza da meritare ulteriori approfondimenti. Partiamo dalla notizia contenuta nel lemma del *Chronicon* di Girolamo:

T. Lucretius poeta nascitur, qui postea amatorio poculo in furorem versus, cum aliquot libros per intervalla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit anno aetatis XLIII (ad Olymp. 171,3=94/93 a.Chr.).

Aldilà del discutibilissimo riferimento agli *intervalla insaniae* di Lucrezio, sembrerebbe doversi desumere che Cicerone *emendavit* il testo lucreziano. Ora, però, per cogliere appieno il senso di tale affermazione, dobbiamo incrociare la testimonianza di Girolamo con un'altra, parimenti importante e discussa in dottrina, rappresentata dall'*epistula ad Quintum fratrem* 2. 10⁸⁶, del febbraio del 54. In essa Cicerone promette

⁸⁴ Si veda *retro*, p. 628.

⁸⁵ F.M. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole*, cit., p. 404.

⁸⁶ Secondo alcuni in realtà si tratterebbe dell'epistola 2. 9. Seguiamo in questa sede l'interpretazione desunta dall'edizione critica di A. SALVATORE, *M. Tulli Ciceronis Epistulae ad Quintum fratrem*, in *Collana del Centro Ciceroniano*, 1989, sostenuta, tra gli altri, da G. D'ANNA, *La menzione di Lucrezio nell'epistola Ad Quintum fratrem 2,10*, in *Ciceroniana. Rivista di studi ciceroniani*, 1988, 10, p. 55 e da U. PIZZANI, *Il problema della presenza lucreziana in Cicerone*, in *Atti del V Colloquium Tullianum* (Roma-Arpino, 2-4 ottobre 1982), ivi, 1984, 5, p. 173. La discrepanza dipenderebbe dal fatto che in molte edizioni l'epistola 2. 4 e l'epistola 2. 5 sono considerate un'unica lette-

al fratello che lo aveva rimproverato di non dargli notizie giornalieri, di scrivergli anche su fatti marginalmente importanti. Al termine, menziona Lucrezio: *Lucreti poemata, ut scribis, ita sunt, multis luminibus ingeni, multae tamen artis; sed cum veneris. Virum te putabo, si Sallusti Empedoclea legeris, hominem non putabo*⁸⁷. Mettendo insieme le due testimonianze se ne ricava che i due fratelli Cicerone ebbero effettivamente tra le mani il manoscritto lucreziano, dopo (*postea*) la morte del suo autore⁸⁸. Ma in cosa consistette l'*emendatio* ciceroniana? D'Ippolito pensa ad una effettiva attività editoriale compiuta dall'Arpinate⁸⁹. In realtà, sul punto mi sembra convincente la lettura di quanti⁹⁰, risalendo a Svetonio la notizia cui attinge Girolamo, non traducono necessariamente *emendatio* col significato di 'pubblicare'. Tale era l'accezione corrente ai tempi di quest'ultimo, ma non a quelli di Svetonio, per i quali è meglio intenderla nel senso di 'curare', 'correggere', 'mettere in buono stile', in altre parole, 'predisporre per una futura, eventuale, pubblicazione'. E solo più tardi assunse il senso di un preciso 'edere'. Ciò non esclude che altri, proprio appartenenti al circolo ciceroniano, abbiano proceduto alla pubblicazione: basterebbe, seguendo Giovanni D'Anna, ricordare che a tale circolo apparteneva un ottimo amico di Cicerone, l'epicu-

ra, 2. 4. Sul tema, più ampiamente oggi, F. PROST, *Quintus Cicéron. Petit manuel de campagne électorale. Marco Cicéron. Lettres à son frère Quintus*, I, Paris, 2017, 1 e 2, *passim* e le recensioni di E. MALASPINA, *Recensione di F. Prost, Quintus Cicéron...*, in "Ciceroniana on line", 2018, n.s. 2, 1, p. 166 ss. e di R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *Marco, Quinto e la cultura letteraria comune (a proposito del volume di F. Prost, Quintus Cicéron...)*, in *Bollettino di Studi Latini*, 2019, 49, p. 617 ss.

⁸⁷ «I versi di Lucrezio sono, come scrivi tu, ricchi di molti spazi di *ingenium* e tuttavia (*tamen*) vi è anche molta *ars*; ma quando verrai [...] se leggerai Empedoclea di Sallustio, ti riterrò un eroe, non ti riterrò un uomo di gusto».

⁸⁸ Il riferimento alla morte del poeta racchiuso nel *postea* risale a G. D'ANNA, *Il lemma ieronimiano su Lucrezio e la cronologia del poeta*, in *Ricerche di biografia lucreziana, Quaderni della R.C.C.M.*, a cura di R. SCARCIA, G. D'ANNA, E. PARATORE, Roma, 1964, p. 104 ss., accolto diffusamente in dottrina, sulla cui base solitamente si colloca la morte di Lucrezio nel 55 a.C.

⁸⁹ F.M. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole*, cit., p. 404.

⁹⁰ Cfr. E. PARATORE, *Emendo in Svetonio-Donato e in S. Girolamo*, in *Ricerche di biografia lucreziana*, cit., p. 135 ss.

reo Attico, noto per essere il più competente editore di opere letterarie del momento⁹¹.

Resta ancora da chiedersi quale fosse l'opinione di Cicerone su Lucrezio, se, cioè, la sua *emendatio* possa giustificare l'esistenza di un rapporto più profondo, quantomeno tra il *De rerum natura* e il *De officiis*; e, secondariamente, ma al primo quesito intimamente collegato, quale il significato di quel giudizio, di non facile interpretazione, sull'opera lucreziana che Cicerone esprime al fratello, per cui si tratterebbe di un poema dotato di *ingenium* e 'tuttavia' anche di *ars*. Indubbiamente l'avversione di Cicerone verso la filosofia del Giardino non può con facilità essere discussa: soprattutto alcuni motivi di fondo risultavano incompatibili con altrettanti imperativi dell'uomo aristocratico romano che certo rifiutava il monito dell'allontanamento dai doveri sociali in nome di una vita discretamente vissuta lontana dall'impegno politico.

Tuttavia, se ne faceva cenno in precedenza, affiora in Cicerone anche l'esigenza di educare alla morigeratezza, un obiettivo da perseguirsi tanto nella vita pubblica che in quella privata. E se il *decorum* aveva ascendenze dirette nella riflessione paneziana, tuttavia in Cicerone assumeva una colorazione tutt'affatto particolare ed aderente alla realtà sociale del tempo. Tanto che, come è stato sostenuto, Seneca non accoglierà in pieno il modello ciceroniano, rispondendo ad esso con un diverso e nuovo modello di uomo politico⁹². Neppure si può nascondere che, a parte l'epistola al fratello, non v'è alcun altro luogo della produzione ciceroniana in cui si faccia menzione di Lucrezio. Dato che potrebbe indurre a pensare che l'Arpinate

⁹¹ Osserva opportunamente G. D'ANNA, *La menzione di Lucrezio*, cit., p. 67, nt. 51, che Attico era non solo intimo amico di Cicerone, ma anche il cognato del fratello Quinto. Vale la pena anche di ricordare che il giovane Cicerone aveva personalmente tradotto i *Fenomeni* di Arato.

⁹² In Cicerone, secondo R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *Modelli etici*, cit., p. 214, si tratterebbe piuttosto di «una rinuncia esplicita, in fondo, ad una virtù monolitica e individualistica, tradizionalmente stoica, per delineare invece un panorama più variegato ed articolato di scelte di vita», panorama che non solo era ispirato genericamente all'*humanitas*, ma più specificamente ad una, tutta romana, *urbanitas*. Si veda pure R.R. MARCHESI, *Uno sguardo che vede. L'idea di rispetto in Cicerone e Seneca*, Palermo, 2016, *passim*.

abbia nutrito solo una blanda curiosità intellettuale per il poeta della natura e nulla di più.

Nondimeno, anche questa considerazione va ridimensionata. Numerosi sono i luoghi in cui Cicerone mostra di attingere da Lucrezio, non solo nel passaggio del *De officiis* da cui siamo partiti, ma anche altrove, come in quello straordinario affresco del *De Republica* rappresentato dal *Somnium Scipionis*⁹³. Al suo interno la dottrina più sensibile ha scorto numerose immagini ed illuminanti echi della poetica del *De rerum natura*, addirittura alcuni lemmi certamente presenti in Lucrezio⁹⁴. In fondo, potremmo dire che il rapporto tra i due 'letterati', al di là del silenzio a cui Cicerone condanna Lucrezio, doveva essere di un qualche interesse da parte del primo. Su quel silenzio, poi, va anche rilevato che fino ad una certa epoca Lucrezio non appare mai citato esplicitamente nelle opere dei letterati augustei, eccezion fatta per Ovidio⁹⁵. Il motivo può essere intravvisto in una serie di fattori, non da ultimo, la tendenza da parte degli intellettuali dell'epoca ad evocare solo determinati modelli, modelli non appartenenti alla generazione precedente⁹⁶. Ma abbiamo sufficienti elementi per affermare che questa presunta e complessiva 'congiura del silenzio'⁹⁷ non ha coinciso con una concomitante e diffusa indifferenza verso Lucrezio e la sua opera, della quale, al contrario, le similitudini e le evocazioni risultano essere abbondanti.

⁹³ Sull'interpretazione del *Somnium* da un'angolazione squisitamente politico-giuridica, mi permetto di rinviare a M. FRUNZIO, *Augusto e il 'Sogno' di Cicerone*, in *Interpretatio prudentium*, 2016, I, p. 177 ss.

⁹⁴ A. RONCONI, *Somnium Scipionis. Introduzione e commento*, Firenze, 1967², p. 27 ss., già preceduto da E. PARATORE, *L'epicureismo e la sua diffusione nel mondo romano*, Roma, 1960, spec. p. 82. Osserva RONCONI, *Somnium*, cit., p. 28, che l'arcaismo del *Somnium* è del tutto in linea con quello lucreziano «evocatore di un mondo cosmico e ispirato anch'esso al padre Ennio, segnacolo di ieratica romanità». E dunque «non v'è dubbio che l'Arpinate abbia sentito nel colorito enniano di Lucrezio la voce di una sapienza oracolare» (*ibidem*).

⁹⁵ *Am.* 1, v. 23, su cui torneremo a breve.

⁹⁶ Sul punto, L. ALFONSI, *L'avventura di Lucrezio*, cit., p. 279.

⁹⁷ Si veda A. TRAINA, *Lucrezio e la 'congiura del silenzio'*, in *Poeti latini (e neolatini)*, Bologna, 1975, p. 81 ss.

Più difficile è cogliere il significato esatto del giudizio espresso nell'epistola al fratello Quinto. Infatti non può sfuggire che esso si presenti in modo oscuro, con un riferimento all'*ingenium* che si contrappone all'*ars*. Diversi sono stati i tentativi per spiegare la coesistenza in forma di opposizione tra i due termini⁹⁸. La più autorevole dottrina sembra oggi orientata nella direzione di pensare che, agli occhi di Cicerone, vi sarebbe stata, nel *De rerum natura*, la presenza di un connubio eccezionale, quello dell'ingegno e del talento artistico (*ars*). Sotto altra luce guarda al binomio Antonio Traglia⁹⁹, secondo il quale nella poetica democriteo-platonica, seguita da Cicerone per la poesia 'alta', quale quella lucreziana, si richiederebbe di massima solo l'*ingenium* e non l'*ars*, avvertita come sinonimo di puro esercizio stilistico, di una *diligentia* che, anzi, poteva essere ricercata proprio per supplire alla mancanza di ingegno. Dunque, l'opera del cantore della natura avrebbe presentato numerosi sforzi di artificio, pur essendo intrisa di slanci di autentica poesia. Un'interpretazione che spiega in modo colto e all'interno della tradizione letteraria la latente contrapposizione tra l'impegno poetico e lo sforzo stilistico e che consente di ritenere che, proprio per questo, il *De rerum natura* fosse avvertito da Cicerone come un poema per molti aspetti pregevole¹⁰⁰. Una prova di tale tradizione viene offerta dagli studi di Ettore Paratore¹⁰¹, che nell'esaminare l'elegia ovidiana 1, v. 15 degli *Amores*, osserva come Ovidio rico-

⁹⁸ E molteplici sin dal 1800 i tentativi di emendare il testo dell'*epistula*: K. LACHMANN, *In Titi Lucreti Cari De rerum natura*, Berlin, 1885², p. 18, proponeva di far precedere al '*multis luminibus*' un '*non*', mentre G. DELLA VALLE, *M. Tullio Cicerone editore e critico del poema di Lucrezio*, in *Atti Accademia d'Italia*, 1941, p. 346, pensava di emendare '*multae*' in '*incultae*'. E. MALCOVATI, *Cicerone e la poesia*, Pavia, 1943, p. 212, ha addirittura supposto un intervento correttivo da parte di Quinto, in modo da attribuire all'opera anche la raffinatezza stilistica, altrimenti mancante. Cfr., inoltre, A. ROSTAGNI, *Letteratura di Roma repubblicana e augustea*, Bologna, 1939, p. 430.

⁹⁹ A. TRAGLIA, *Note su Cicerone critico e traduttore*, Roma, 1947, *passim*.

¹⁰⁰ Afferma G. D'ANNA, *La menzione*, cit., p. 61: «La spiegazione del Traglia a me sembra la migliore tanto è convincente nella sua logica e nella sua semplicità».

¹⁰¹ E. PARATORE, *Ovidio e il giudizio ciceroniano su Lucrezio*, in *RCCM*, 1960, 2, p. 130 ss.

nosca eguale importanza all'*ars* e all'*ingenium*. In ciò potrebbe intravedersi un intimo legame tra Ovidio e Cicerone, desumibile oltretutto dall'aggettivo '*sublimis*' con cui Ovidio definisce Lucrezio, v. 23, aggiungendo che i suoi versi sarebbero stati letti fino alla fine del mondo.

Anche per Ovidio, come per Cicerone, la *multa ars* non era da disprezzare e il sublime Lucrezio poteva vantare di saperla rincorrere, guidato, tuttavia dai *lumina ingenii*. Ma non solo. Orazio perviene ad una definizione di *Ars poetica*: *Natura ferret laudabile carmen an arte quaesitum est; ego nec studium sine divite vena nec rude quid prosit video ingenium; ulterius sic altera poscit opem res et coniurat amice*¹⁰². Il poeta risponde in prima persona (*ego*) al quesito circa la natura della poesia, esaltando entrambi gli elementi, l'*ingenium*, innanzitutto, ma anche la sua necessaria espressione artistica, affinché esso risulti raffinato e privo di rudezza (*nec rude*).

8. Ai nostri più stretti fini, il discorso fino ad ora svolto ha reso chiaro come le tracce sull'origine e sulla funzione del diritto nelle opere degli Autori esaminati coincidano per molti versi, e come ampi si presentino i riferimenti alla legge delle XII Tavole. Le quali, da Lucrezio in poi, riprendendo le parole di D'Ippolito, appaiono come un monumento di «chiarezza costituzionale»¹⁰³, il cui significato doveva essere tanto più pregnante in un momento di gravi incertezze. Questo modo di intendere la legislazione decemvirale appare particolarmente presente in Cicerone che, come noto, in un famoso passaggio del *De oratore*, 1.193, definisce le XII Tavole «*effigies antiquitatis*», un'espressione che chiaramente si riporta ad un prodotto paradigmatico dell'antichità romana¹⁰⁴.

¹⁰² Sat. 1.4, vv. 408 ss.

¹⁰³ F.M. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole*, cit., p. 405.

¹⁰⁴ Sul punto, soprattutto, E. ROMANO, *Effigies antiquitatis*, cit., p. 451 ss., per la quale le parole di elogio, smisurato, di Cicerone mirerebbero a rendere centrale il problema del recupero delle tradizioni, allo scopo di rafforzare un'identità che la crisi repubblicana aveva offuscata. Secondo l'Autrice (*ivi*, p. 459), sarebbe poi non troppo azzardato porre un parallelismo tra il testo de-

Pensare, allora, di trovarsi di fronte ad una tradizione che parte da Ennio, viene raccolta da Lucrezio e utilizzata da Cicerone non appare, anche se in mancanza di prove dirette, del tutto infondato. Se così fosse, il richiamo alla legislazione decemvirale come codice espressione di valori dell'antichità non sarebbe pertanto solo l'esito di un quasi acritico ossequio verso un mondo lontano, o della circostanza per cui le XII Tavole venivano imparate a memoria da ogni *puer* a scuola¹⁰⁵. Sarebbe piuttosto quel clima di lacerazione dell'ordine, di perdita del controllo sul diritto a determinare la necessità di aggrapparsi a valori sentiti come autentici, alla sicurezza sociale, alla certezza del diritto. In questo, anche l'epicureo Lucrezio col suo messaggio di tranquillizzante recupero delle idealità smarrite poteva essere funzionale allo scopo e convincere pure il riluttante Cicerone a svelarne le luci e ad impadronirsi delle formule più efficaci come potente argine contro la dissoluzione morale. Il *De rerum natura* poteva infatti offrire alcuni momenti di importante valorizzazione della storia giuridica e politica romana, scandirne i passaggi, affermarne il vero

cemvirale e l'opera omerica, indotto verisimilmente da Platone che in *Rep.*, libro X, chiarisce come la considerazione comune dei testi omerici fosse quella di manuali di etica e di politica in cui rinvenire «il segreto di tutte le azioni umane relative al vizio e alla virtù»: analogamente, infatti, Cicerone collocava nella sua *Repubblica* il testo decemvirale come «modello politico e culturale della civiltà romana». Ma, come noto, nel corso del tempo le XII Tavole caddero nell'oblio e nessuno ricordava neppure più se fossero state incise nel legno o nel bronzo (Dion. Hal. 10.57.7; Diod. 12.26.1 e Liv. 3.57.10 fanno pensare al bronzo. Ma Orazio, *Ars* v. 399 e Pomp., D. 1.2.2.4 lascerebbero intendere il legno, a patto di correggere nel frammento pompeiano '*roboreas*' in '*eboreas*'). Seguendo ancora l'analisi della Studiosa (*ivi*, p. 451 ss.), «l'estrema traccia» di una considerazione delle XII Tavole come un monumento della cultura romana risalirebbe alla testimonianza di Ugo di San Vittore che ritrova in Isidoro di Siviglia il riferimento ad esse come 'monumento linguistico' di Roma arcaica.

¹⁰⁵ In generale, sulla conoscenza del diritto in epoca romana antica, rimando alle pagine di D. MANTOVANI, *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana*, 2009, n.s. 13, p. 297 ss., F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura latina*, I, *Cicerone*, Napoli, 2013, *passim*, O. DILIBERTO, *La giurisprudenza romana nelle opere letterarie*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di A. SCHIAVONE, Torino, 2017, p. 141 ss.

volto, provare a fornire le chiavi di volta della sua interpretazione che Cicerone fa apertamente suoi, non a caso, nella sua opera apparentemente più vicina ai ceti dirigenziali romani, il *De officiis*.

Ma proprio tale dato impone, ancora, qualche riflessione sul rapporto tra Cicerone e l'epicureismo, considerato che il *De officiis* da sempre è stato avvertito come un manifesto dello stoicismo ciceroniano. È stato osservato che l'intento ultimo alla sua base sarebbe stato quello di caratterizzare negativamente il partito di Cesare, visto come un tiranno, all'indomani delle Idi di marzo¹⁰⁶. L'ideale del *bonus vir*, in particolare,

¹⁰⁶ R. FIORI, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli, 2011, spec. p. 12 ss. Cfr., pure, ID., *Il vir bonus tra filosofia greca e tradizioni romane nel de officiis di Cicerone*, in *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio* (Trani, 28-29 ottobre 2011), a cura di A. LOVATO, Bari, 2013, p. 37 ss. (meritano di essere segnalati anche gli altri contributi, utilissimi, presenti nella raccolta, tra i quali, in special modo, G. FALCONE, *L'attribuzione della qualifica di 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana. Con un'appendice su 'optimus', 'probus', 'fortis'*, p. 39 ss.; M. PANI, *'Aequum bonum', 'vir bonus', 'bona fides': sul criterio della bontà di natura nel precetto normativo*, p. 91 ss.; C. CASCIONE, *Vir malus*, p. 115 ss.; G. SANTUCCI, *Il giudizio del vir bonus nel diritto di usufrutto*, p. 139 ss.; R. CARDILLI, *'Vir bonus' e 'bona fides'*, p. 179 ss.). Sul tema, senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano, inoltre, M. TESTARD, *Le fils de Cicéron, destinataire du De officiis*, in *Bullettin de l'Association G. Budé*, 1962, 1,2, p. 198 ss.; ID., *Aspects de l'humanisme cicéronien dans le De officiis*, in *L'information littéraire*, 1971, 23, p. 220 ss.; S.L. UTCENKO, *Le traité De officiis de Cicéron et l'image du "citoyen idéal"*, in *Actes de la XII Conférence internationale d'Etudes classique Eirene*, Ciuj-Napoca (2-7 ottobre 1972), Bucarest-Amstredam, 1975, p. 23 ss.; K. ZELZER, *Zur Beurteilung der Cicero-Imitation bei Ambrosius, De officiis*, in *Wiener Studien*, 1977, n.s. 11, p. 168 ss.; E. GABBA, *Per un'interpretazione politica del De officiis di Cicerone*, in *Rend. Acc. Lincei*, 1979, 34, p. 117 ss.; H. STRASBURGER, *Ciceros philosophisches Spätwerk als Aufruf gegen die Herrschaft Caesars*, Hildesheim, 1990, *passim*; G. REGGI, *Osservazioni critiche al testo del de officiis*, in *Cicerone oratore*, a cura di G. REGGI, Lugano, 1990, p. 165 ss.; E. LEFFÈVRE, *Panaetios' und Ciceros Pflichtlehre. Vom philosophischen Traktat zum politischen Lehrbuch*, Stuttgart, 2001, *passim*; F. PAGNOTTA, *Cicerone e l'ideale dell'aequabilis. L'eredità di un antico concetto filosofico*, Cesena, 2007, *passim* (cfr. pure, L. GAROFALO, *Rec. a F. Pagnotta, Cicerone....*, in *Lexis*, 2010, 28, p. 568 ss.); A. SETAIOLI, *La notion étique de kalós/kalón en latin*, in *Prometheus*, 2008, 34, 2, p. 160 ss.; R. LANGLANDS, *Roman Exempla and Situation Ethics: Valerius Maximus and Cicero de officiis*, in *Journal of Roman Studies*, 2011, 101, p. 100 ss.; M. ZANICHELLI, *Etica*,

presente nell'opera, si muoverebbe sulla scia della rappresentazione stoica della *καλοκάγαθια*: tuttavia, si avverte, nel *De officiis* il *vir bonus* «non solo non è un sapiente, ma neanche un generico “uomo perbene”»: è invece un cittadino che vive correttamente secondo le regole della *res publica* romana, e che si pone in connessione con i valori universali essenzialmente grazie al fatto che sono queste stesse regole cittadine ad attingere alla natura»¹⁰⁷. Ecco allora che si chiarirebbe pure il fine dell'opera: «Cicerone non si limita a scrivere un'opera di filosofia, un lavoro prettamente intellettuale, ma attribuisce una nuova veste – più ‘moderna’ – si potrebbe dire – a valori e principi che attengono alla più antica tradizione aristocratica. Conciliati con la filosofia questi valori ricevono una dimostrazione scientifica, si presentano come l'unica realtà certa, vera, giusta in contraddizione con l'incertezza, il probabilismo, l'ingiusta falsificazione della realtà propugnata dall'epicureismo e dalla sua espressione politica, il partito di Cesare»¹⁰⁸. Tuttavia, la filosofia epicurea non era tipica dei cesariani, tanto che, non da oggi, si è rilevato come epicurei fossero numerosi *optimates* e perfino taluni dei cesaricidi¹⁰⁹. È un fatto che l'epicureismo fosse noto a tutti e ben più dello stoicismo, trattando-

politica, diritto: modelli di discorso formativo in Cicerone, in *Ontologia e analisi del diritto. Scritti per G. Carcaterra*, II, a cura di D.M. CANANZI, R. RIGHI, Milano, 2012, p. 1433 ss.; S. LUCIANI, *Le De officiis, un ouvrage de circonstance?*, in *Vita Latina*, 2012, p. 185 ss.; L. TRAVERSA, *Prudentia e Providentia in Cicerone. Il “ritorno al futuro” dal De inventione al De officiis*, in *Historia*, 2015, 64, 3, p. 306 ss.; R.R. MARCHESE, *Uno sguardo che vede*, cit., *passim*; S. GIAMMUSSO, *Liberalità e virtù pratiche nel De officiis di Cicerone*, in *Arch. di Storia della Cultura*, 2017, 30, p. 27 ss.; E. GILARDEAU, *Cicéron père de la Codification du droit civil*, Paris, 2017, *passim*.

¹⁰⁷ R. FIORI, *Bonus vir*, cit., p. 129.

¹⁰⁸ R. FIORI, *Il vir bonus*, cit., p. 38.

¹⁰⁹ Cfr. P. GRIMAL, *Le 'bon roi' de Philodème et la royauté de César*, in *REL*, 1966, 44, p. 254 ss.; M. RAMBAUD, *L'art de la déformation historique dans les Commentaires de César*, Paris, 1966², p. 258 ss.; ID., *César et l'épicureisme d'après les Commentaires*, in *Actes du VIII^e Congrès de l'Association G. Budé*, Paris, 1969, p. 411 ss.; P. GRIMAL, *Du de republica au de clementia. Réflexions sur l'évolution de l'idée monarchique à Rome*, in *MEFRA*, 1979, 91, p. 671 ss.; U. PIZZANI, *La cultura filosofica di Cesare*, in *La cultura di Cesare. Atti del Convegno Internazionale di Studi Macerata-Matelica*, 30 aprile-4 maggio 1990, I, a cura di D. POLI, Roma, 1993, p. 182 ss.; F. STOK, *Physiognomica*

si dell'unica dottrina che aveva goduto di traduzioni in latino ancor prima di Cicerone, basterebbe pensare alle opere di Rabbirio o di Amafinio¹¹⁰. Epicureismo che già per bocca del suo più autorevole cantore, Lucrezio, aveva subito numerosi adattamenti per essere accolto in Roma, tanto che da filosofia democratica, come si accennava, si era trasformata in una corrente di pensiero gradita anche alla parte aristocratica.

Né vi sono attestazioni certe della formazione epicurea di Cesare, la cui, presunta, adesione alla filosofia del Giardino pure doveva essere stata filtrata da motivi di opportunismo personale: in violazione del precetto fondamentale di tenersi lontani dalla vita politica, certamente Cesare è guidato da una inequivocabile e smodata ambizione personale che lo porta sino all'affermazione di se stesso quasi in termini di nuovo imperatore. D'altronde, lo stesso giudizio di Cicerone sugli epicurei tende a modificarsi a seconda dei personaggi avuti di mira. Il suo strettissimo amico, l'epicureo Attico, si merita un'incondizionata approvazione, perché a differenza dello stesso Cicerone che si era impegnato in politica per ambizione, egli aveva invece preferito un *honestum otium* (*Att. 1.11.5: Neque ego inter me atque te quicumquam interesse umquam duxi praeter voluntatem institutae vitae, quod me ambitio quaedam ad bonorum studium, te autem alia minime reprehendenda ratio ad honestum otium duxit*). Non altrettanto dicasi per L. Calpurnio Pisone, tra i responsabili della condanna all'esilio dell'Arpinate, accusato da quest'ultimo di rifiutare in modo ignominioso il trionfo, Cic., *In Pis.*, 57-58¹¹¹.

Caesariana, ivi, p. 67; Y. BENFERHAT, *Cives Epicurei. Les épicuriens et l'idée de monarchie à Rome et en Italie de Sylla à Octave*, Bruxelles, 2005, *passim*.

¹¹⁰ Su questo punto, cfr. Y. BENFERHAT, *Cives Epicurei*, cit., p. 58 ss.

¹¹¹ E casi come questo abbondano sulla scena politica della Roma del I secolo: Lucio Manlio Torquato, ad esempio, pretore nel 49 a.C., è indicato come il portavoce epicureo del *De finibus*, su cui, Y. BENFERHAT, *Cives Epicurei*, cit., p. 43 s. In realtà, la dottrina è stata a lungo condizionata da due diverse impostazioni, per molti aspetti di estremo valore, sebbene attestate su fronti opposti. Nel 1939 apparve, edito a Londra, un corposo studio di B. FARRINGTON, *Science and Politics in Ancient World*, in cui lo studioso irlandese sosteneva, non senza veemenza, che gli epicurei romani fossero dei rivoluzionari, mossi dallo scopo di sovvertire l'assetto aristocratico sostituendolo con un regime

Ciò che invece, come giustamente si è rilevato¹¹², doveva indurre Cicerone a preferire lo stoicismo era quell'idea epicurea di *utilitas* sottesa al concetto di diritto e di giustizia in termini di paura per la sanzione, inducendo l'ingiusto a nascondersi e il potente a sottrarsi per evitarla. E che rischiava di ingenerare pericolose confusioni e disordini. L'adozione dello stoicismo, dunque, non avviene per profonda convinzione filosofica, ma soprattutto per la sua maggiore adattabilità agli scopi politici perseguiti da Cicerone, notoriamente vicino a posizioni di stampo conservatore, cosa che egli stesso non evita di nascondere¹¹³.

democratico, Lucrezio incluso. Alla tesi del Farrington reagì con altrettanta forza A. MOMIGLIANO, *Rec. a B. Farrington, Science and Politics...*, in *Journal of Roman Studies*, 1941, 31, p. 149 ss. (e, successivamente, *Id.*, *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1960, p. 375 ss.), per il quale, al contrario, gli epicurei si sarebbero prestati a sostenere il progetto monarchico di Cesare, cosa che avrebbe condotto di lì a poco alle Idi di marzo. Nel tempo, proprio sulla base di un esame più sereno delle fonti e in considerazione delle oscillazioni in esse presenti, la dottrina è giunta ad occupare posizioni meno estreme. L. CANFORA, *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*, Roma-Bari, 1999, p. 327 ss., si è così espresso a proposito dello studio del Momigliano: «Si tratta di uno scritto battagliero e suggestivo ma largamente infondato, soprattutto nella sua tesi principale, che i congiurati e poi combattenti repubblicani fossero per lo più epicurei 'unconventional' (cioè dediti alla politica), o che Lucrezio fosse la loro lettura formativa». Sulla stessa linea, G. GARBARINO, *Cesare e la cultura filosofica del suo tempo*, in *Cesare: precursore o visionario?*, a cura di G. URSO, Pisa, 2010, spec. p. 215. Cfr., inoltre, A. SCHIESARO, *Cesare, la cultura di un dittatore*, *ivi*, p. 241 ss.

¹¹² R. FIORI, *Bonus vir*, *cit.*, spec. p. 40.

¹¹³ *De off.*, 1.5-6: *Atque haec quidem quaestio communis est omnium philosophorum. Quis est enim, qui nullis officii praeceptis tradendis philosophum se audeat dicere? Sed sunt non nullae disciplinae, quae propositis bonorum et malorum finibus officium omne pervertant. Nam qui summum bonum sic instituit, ut nihil habeat cum virtute coniunctum, idque suis commodis, non honestate metitur, hic, si sibi ipse consentiat et non interdum naturae bonitate vincatur, neque amicitiam colere possit nec iustitiam nec liberalitatem; fortis vero dolore summum malum iudicans aut temperans voluptatem summum bonum statuens esse certe nullo modo potest. 6. Quae quamquam ita sint in promptu, ut res disputatione non egeat, tamen sunt a nobis alio loco disputata. Hae disciplinae igitur si sibi consentaneae velint esse, de officio nihil queant dicere, neque ulla officii praecepta firma, stabilia, coniuncta naturae tradi possunt, nisi aut ab iis, qui solam, aut ab iis, qui maxime honestatem propter se dicant expetendam. Ita propria est ea praeceptio Stoicorum, Academi-*

9. Il criterio dell'*utilitas*, a base dell'idea epicurea della legge, avversata in questi termini da Cicerone è tuttavia fortemente presente non solo nello stesso Cicerone, ma in innumerevoli fonti anche squisitamente giuridiche. Muovendoci sul terreno delle testimonianze all'interno dei *Digesta* giustinianeî si ricava l'impressione che il significato ultimo del diritto riposi proprio sull'*utilitas*. Paolo, ad esempio, nel commentare Sabino, D. 1.1.11. *pr.* (14 *ad Sab.*), parla del *ius civile* come *quod omnibus aut pluribus in quaqua civitate utile est*¹¹⁴. In D. 1.1.1.2

corum, Peripateticorum, quoniam Aristonis, Pyrrhonis, Erilli iam pridem explosa sententia est, qui tamen haberent ius suum disputandi de officio, si rerum aliquem dilectum reliquissent, ut ad officii inventionem aditus esset. Sequemur igitur hoc quidem tempore et hac in quaestione potissimum Stoicos, non ut interpretes, sed, ut solemus, e fontibus eorum iudicio arbitrioque nostro quantum quoque modo videbitur, hauriemus. («Questo argomento è oggetto di riflessione per tutti i filosofi; chi infatti potrebbe osare di chiamarsi filosofo senza aver espresso precetti circa il dovere? Ma vi sono talune dottrine che, con la loro definizione del sommo bene e del sommo male, rovesciano l'idea del dovere. Chi, infatti, definisce il sommo bene come slegato dalla virtù, e lo misura non col criterio dell'onestà, ma con quello del proprio vantaggio, costui, se vuol esser coerente con se stesso, e non è trascinato talora dalla indulgenza della propria indole, non potrà coltivare né l'amicizia, né la giustizia, né la liberalità: certo non potrà dirsi in alcun modo forte, ritenendo il dolore il male peggiore, o temperante, ponendo il piacere come sommo bene. E sebbene questi principi siano così evidenti, da non aver necessità di alcuna dimostrazione, io li ho ampiamente trattati altrove. 6. Queste dottrine, dunque, se volessero essere coerenti con se stesse, non potrebbero ragionare intorno al dovere: nessun precetto morale, saldo, stabile, conforme a natura, può esser impartito se non da chi afferma che soltanto l'onestà o soprattutto l'onestà debba essere perseguita per se stessa. Ora, un tale insegnamento è proprio degli Stoici, degli Accademici e dei Peripatetici, dal momento che la dottrina di Aristone, di Pirrone e di Erillo è ormai rifiutata da tempo. E tuttavia anche costoro avrebbero il loro buon diritto di dare precetti sui doveri, se avessero mantenuto una qualche scelta tra le cose umane, da lasciare spazio per la ricerca del concetto di dovere. In questa occasione e in questa questione, dunque, io seguo principalmente gli Stoici, non già come semplice espositore, ma, come sono solito, attingendo da essi, come fonte, con piena libertà di giudizio, quanto e come riterrò opportuno»). Si vedano, inoltre, Cic., *De fin.* 2.35; 2.43; 3.11-12; 3.31; 3.91; 4.36; 4.40; 4.43; 4.47-49; 4.79; 5.23; 5.73; *Acad.* 2.129-130; *De or.* 3.62; *Tusc.* 5.27; 5.85; *De leg.* 1.38; 1.55. La traduzione dei brani ciceroniana è mia.

¹¹⁴ Paolo chiarisce che in più modi può essere inteso il diritto: *Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. Altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaqua civitate utile est, ut est ius civile.* Dunque, il binomio *aequum ac bonum*

(Ulp. 1 *inst.*) il *ius privatum* è ciò che *ad singulorum utilitatem spectat*, secondo la celebre distinzione ulpiana che individua, nell'attività del giurista, due *positiones*, quella relativa al diritto pubblico e quella di diritto privato; il diritto pretorio, stando a Papiniano, D. 1.1.7.1 (Pap. 2 *def.*) sarebbe, potremmo dire, quell'insieme di regole che *praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam*. Sulla base di queste attestazioni, molti studiosi¹¹⁵ hanno ritenuto che l'*utilitas* rappresenti un principio giuridico, in base al quale si sarebbe giustificata la mentalità di fondo dei Romani che distingueva tra liberi e schiavi, tra peregrini e stranieri, tra patrizi e plebei¹¹⁶. Per i giuri-

sarebbe il nucleo del diritto naturale, mentre l'*utilitas* della *civitas* quello del diritto civile.

¹¹⁵ Cfr., ad esempio, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, *La giustizia-Le persone*, Milano, 1952, p. 95 per il quale «la giustizia pagana poggia sul concetto di *utilitas*, sia dei singoli che della collettività: persegue sempre il vantaggio, e qualora intervenga un contrasto tra l'*utilitas* di uno rispetto ad un altro o del singolo di fronte alla *res publica*, il problema sta tutto nel conciliare, se non addirittura sopprimere, la *utilitas* di uno. La giustizia nella sua impostazione fondamentale ha carattere rudemente realistico». Analogamente, P. VON SOKOLOWSKI, *Der Gerechtigkeitsbegriff des römischen Rechtes*, in *St. Bonfante*, I, Milano, 1930, p. 190: «Diese mit der Zivilisation verbundene Funktion des Rechts bezeichnen die Römer als *utilitas* und die ihn Stehende Gerechtigkeit ist die *aequitas*». Sui passi appena riferiti, cfr. M. NAVARRA, *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, 2002, p. 1 ss., con bibliografia ulteriore.

¹¹⁶ Si vedano A. STEINWENTER, *Utilitas publica-utilitas singulorum*, in *Fest. Koschaker*, I, 1939, p. 84 ss. e H. ANKUM, *Utilitatis causa receptum. Sur la methode pragmatique des juristes romains classiques*, in *RIDA*, 1968, 13, spec. p. 119 ss. F.B. CICALA, «Il concetto dell'utile» e sua applicazione nel diritto romano, Milano, 1914, p. 9, ha osservato: «Il concetto dell'*utilitas* signoreggia in tutto il campo del diritto romano» e «una delle rappresentazioni generali meglio delineate e più vive nella coscienza di tutta la giurisprudenza romana è quella che poggia l'intero edificio del diritto sulle profonde basi dell'utile», affermazione condivisa pure da G. ANSELMO ARICÒ, *Ius publicum-ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *AUPA*, 1983, 37, p. 437. Sul tema, inoltre, J. GAUDEMET, *Utilitas publica*, in *RHD*, 1951, 29, p. 465 ss.; G. LONGO, *Utilitas publica*, in *Labeo*, 1972, 18, p. 7 ss.; M. NAVARRA, *Utilitas publica-utilitas singulorum tra IV e V sec. d.C. Alcune osservazioni*, in *SDHI*, 1997, 63, p. 269 ss.; EAD., *Ricerche sulla utilitas cit., passim*; P. CERAMI, «Lex aeterna» e «ius naturale»: alle radici della giuridicità, in *Index*, 2006, 34, p. 77 ss.; R. SCEVOLA, *Utilitas publica. Emersione nel pensiero greco e romano*, Milano, 2012, spec.

sti non si sarebbe posto cioè il problema dei rapporti tra giustizia ed utilità, i quali risulterebbero appannaggio della speculazione filosofica. Né sarebbero mai giunti a compiere infiltrazioni etiche all'interno del diritto: se ad un certo punto, l'orientamento giurisprudenziale diventa quello di tendere verso il *bonum* e l'*aequum*, ciò conduce ad una semplice attenuazione della rudezza dell'*utilitas*, ma non la esclude, restando comunque la necessità di conciliare *utilitates* contrapposte.

Questa visione che indubbiamente ha del vero, va colta nelle sue implicazioni culturali e, se possibile, spiegata storicamente. Cicerone, *de leg.*, 1.33 nel ricordare: *Ius igitur datum est omnibus, recteque Socrates exsecrari eum solebat qui primus utilitatem a <iure> seiunxisset; id enim querebatur caput esse exitiorum omnium*, e, dunque, che Socrate esecrava colui che per primo aveva disgiunto il diritto dall'utilità, mostra di accogliere la posizione del filosofo. E moltissimi i luoghi in cui Cicerone parla dell'*utilitas*, soprattutto, ma non solo, nel *De officiis*. Tuttavia nell'Arpinate non appare un accoglimento fine a se stesso del criterio che, anzi, viene sempre accompagnato e mitigato da criteri ulteriori. Ora esso risulta prodotto del *ius naturale*, *De off.* 3.30: *Haec ad iudicandum sunt facillima. Nam si quid ab homine ad nullam partem utilitatis tuae causa detraxeris, inhumane feceris contraque naturae legem, sin autem is tu sis, qui multam utilitatem rei publicae atque hominum societati, si in vita remaneas, adferre possis si quid ob eam causam alteri detraxeris, non sit reprehendendum. Sin autem id non sit eiusmodi, suum cuique incommodum ferendum est potius quam de alterius commodis detrahendum. Non igitur magis est contra naturam morbus aut egestas aut quid eiusmodi quam detractio atque appetitio alieni, sed communis utilitatis derelictio contra naturam est; est enim iniusta*, ora se ne tratta come mezzo per raggiungere l'*aequitas*, *De fin.*, 3.71: *Ius autem, quod ita dici appellarique possit, id esse natura, alienumque esse a sapiente non*

p. 350 ss.; Id., *Utilitas publica. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Milano, 2012, *passim*; I. MASTINO, "Utilitas valuit propter honestatem": Cicerone e il principio giuridico dell'*utilitas*, in *Diritto@storia*, 2013, 11.

modo iniuriam cui facere, verum etiam nocere. nec vero rectum est cum amicis aut bene meritis consociare aut coniungere iniuriam, gravissimeque et verissime defenditur numquam aequitatem ab utilitate posse seiungi, et quicquid aequum iustumque esset, id etiam honestum vicissimque, quicquid esset honestum, id iustum etiam atque aequum fore; Top., 9: ius civile est aequitas constituta eis quis eiusdem civitatis sunt ad res suas obtinendas; eius autem aequitatis utilis cognitio est; utilis ergo est iuris civilis scientia, ora è fondato sull'onestà, De off. 3.119: nam ut utilitatem nullam esse docuimus quae honestati esset contraria sic omnem voluptatem dicimus honestati esse contrariam; De off. 3.74: Atqui in talibus rebus aliud utile interdum, aliud honestum videri solet. Falso; nam eadem utilitatis quae honestatis est regula.

In generale, nella visione ciceroniana l'*utilitas* è il fondamento del *ius* ove commisurata al bene comune e mirata ad attribuire a ciascuno quanto dovuto in base alla sua *dignitas*. Dunque, Cicerone non intende affatto smentire la concezione complessiva del diritto in termini di *utilitas*, ma orientarla verso un *honeste vivere*, un fine superiore che non si esaurisca in una visione egoistica e materialista.

Quanto di questa concezione sia poi penetrata nella coscienza giuridica o quanto essa sia rimasta a livello di pura aspirazione, non è problema che possiamo affrontare in questa sede¹¹⁷. Ci limitiamo ad alcuni dati: il rifiuto di Cicerone

¹¹⁷ Si tratta di un tema estremamente complesso che investe, oltretutto, la corretta interpretazione di alcuni passi del Digesto tutt'altro che semplici. Ad esempio, ancora aperta sembra essere la questione circa la più plausibile lettura del celebre passo di Ulpiano, D. 1.1.10.pr.-2 in cui il giurista, forse riprendendo la concezione ciceroniana, afferma: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*. 1. *Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*. 2. *Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*, con un probabile rinvio ad un compito 'religioso' di cui il giurista sarebbe insignito, tendente a rendere concreti, nei singoli casi, i precetti espressi in forma astratta, su cui, M. VARVARO, *La Giustizia, la spada e la bilancia*, in *Hormos. Ricerche di Storia Antica*, 2017, n.s. 9, spec. p. 599 ss. Sulla possibilità dell'essere il '*suum cuique*' una formula vuota, cfr. W. WALDSTEIN, *Ist das «suum cuique» eine Leerformel?*, in *Ius Humanitas*. Fest. zum 90. Geburtstag von A. Verdross, H. MIEHSLER ET AL. (Hrsg.), Berlin, 1990, p. 285 ss. Si vedano, inoltre,

per l'idea epicurea della *iustitia* non appare un rifiuto di principio, ma funzionale a realizzare le sue personali finalità politiche e la conseguente colorazione in termini etici che appare nelle sue opere altro non rappresenta se non l'espressione retorica di questo tentativo. In secondo luogo, l'*utilitas* così fortemente diffusa come criterio, modello della vita culturale romana, ha le sue radici lontano nel tempo. La testimonianza di Cicerone a proposito di Socrate rende chiaro come già nella Grecia del V sec. a.C. fosse in atto un dibattito sul senso della giustizia e sulla finalità dell'utile verso cui tendere. D'altronde basterebbe pensare all'atteggiamento dei sofisti, avversati da Socrate, per averne conferma, alla notissima identificazione da parte di Trasimaco di Calcedonia, sofista politico, del giusto con l'utile del più forte, ma anche a Protagora per il quale la virtù sarebbe coincisa con l'utile e non con il bene. Nel I libro della *Repubblica* Platone¹¹⁸ immagina un dialogo proprio su questo tema tra Trasimaco e Socrate, in cui quest'ultimo chiarisce come l'utile non sia il piacere o il benessere dell'uomo, ma vada rapportato al bene dell'anima che si realizza attraverso la scienza della conoscenza: l'utile socratico è dunque il bene superiore dell'uomo stesso¹¹⁹. In questo senso Cicerone poteva accogliere il pensiero del filosofo ed anzi, utilizzarlo come base di partenza per specificarne la direzione verso l'onestà, l'equità concreta, il bene comune. È chiaro pure perché Cicerone si affatichi intorno a tale pro-

U. VON LÜBTOW, *De iustitia et iure*, in ZSS, 1948, 66, p. 458 ss. e L. PEPPE, 'Jedem das Seine', (*uni)cuique suum*, 'a ciascuno il suo', in *Tradizione romanistica e Costituzione*, II, a cura di L. LABRUNA, M.P. BACCARI, C. CASCIONE, Napoli, 2006, p. 1707 ss. Per un'ampia e ragionata lettura del passo ulpiano, G. FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in AUPA, 2007, 52, p. 135 ss. Dello stesso Autore, inoltre, *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D.1.1.1.1)*, in AUPA, 2004, 49, p. 1 ss.

¹¹⁸ 336 b ss.

¹¹⁹ Cfr. G.F. HOURANI, *Thrasimachus definition of Justice in Plato's Republic: a Reply*, in *Phronesis*, 1962, VII, p. 110 ss.; T.D.J. CHAPPELL, *The Virtues of Thrasimachus*, in *Phronesis*, 1993, XXXVIII/1, p. 1 ss.; M. VEGGETTI, *Trasimaco*, in *Introduzione al libro I*, in *Platone, La Repubblica*, I, cit., p. 233 ss.; G. REALE, *Il pensiero antico*, cit., p. 92 ss.; A.M. IACONO, *Autonomia, potere, minorità. Del sospetto, della paura, della meraviglia, del guardare con altri occhi*, Milano, 2002, p. 42 ss.

getto: la situazione politica richiede come urgente un modello di valori coerenti al partito degli ottimati in antitesi con quelli propugnati dall'epicureismo e facilmente invocabili a difesa di interessi contrapposti. Ma la preoccupazione dell'Arpinate doveva nascere anche dalla consapevolezza che i precetti epicurei erano pericolosamente circolanti e diffusi, grazie all'opera di Lucrezio al cui fascino egli stesso non si era dimostrato insensibile.

Se, allora, lo scopo del *De officiis* è quello di indurre ad un avvicinamento dei lettori verso le idee conservatrici, si capisce bene come la dottrina stoica nella sua ottica altro non rappresenti se non un adattamento tutto politico di ideali in realtà giammai raggiungibili per i Romani e tuttavia, funzionali agli interessi di partito perseguiti dall'Arpinate.

Tale conclusione dà dunque conto del perché Cicerone abbia potuto su singoli punti seguire l'epicureismo, o meglio, recuperare all'uopo immagini tratte dall'opera epicurea maggiormente diffusa in Roma, il *De rerum natura* lucreziano, il quale, a sua volta, poteva fornire interessanti spunti di riflessione, tramandare suggestioni e idee la cui presenza pure nel *De officiis*, sebbene sporadica, non appare, a questo punto, né contraddittoria né tantomeno incomprensibile.

Si tratta di temi, d'altronde, che abbiamo ritrovato anche negli scritti dei letterati più vicini al potere, chiamati ad interpretare il delicato passaggio dalla Repubblica al potere assoluto. La loro può entro certi limiti essere intesa come la voce della legittimazione del nuovo assetto politico, ma anche della celebrazione della tradizione giuridica, tipico prodotto della storia romana, seguendo quello statuto ricostruttivo ed epistemologico del trattato lucreziano, che a sua volta accoglieva la tradizione del pensiero filosofico greco e l'impostazione annalistico-didascalica di matrice enniana e lo adattava alle diverse condizioni della Roma del I secolo.

E che assumeva proprio in questo momento storico tutta la sua drammatica importanza.

MARINA FRUNZIO, L'origine del diritto nel pensiero letterario del I secolo a.C. Note giusromanistiche

Il saggio si propone di indagare la concezione del diritto, soprattutto in riferimento alla sua origine, in alcuni letterati del I secolo a.C. Lungi dal voler proporre soluzioni certe e definitive, si cerca, piuttosto, di scorgere al loro interno delle intime connessioni al fine di rintracciare l'esistenza di una possibile, comune, tradizione culturale. Sviluppando un'intuizione di Federico D'Ippolito, centrale appare il ruolo svolto dal *De rerum natura* del filosofo Lucrezio, di fronte al quale neppure Cicerone sembra essere rimasto del tutto indifferente.

Parole chiave: diritto e letteratura, XII Tavole, Lucrezio e Cicerone, *utilitas*.

MARINA FRUNZIO, The origin of law in the literature of the 1st century b.C. Jusromanistic notes

The essay aims to investigate the conception of the Law, especially with reference to its origin, in some first century scholars b.C. Far from proposing certain and definitive solutions, it tries, rather, to discern within them intimate connections in order to trace the existence of a possible, common, cultural tradition. Developing an intuition of Federico D'Ippolito, the role played by the *De rerum natura* of the philosopher Lucretius appears to be central, in front of which not even Cicero seems to have showed himself to be completely indifferent.

Key words: Law and Literature, XII Tables, Lucretius and Cicero, *utilitas*.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.